



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4394

Disposizioni in materia di protezione internazionale e di
contrasto dell'immigrazione illegale

(Conversione in legge del DL n. 13/2017 – approvato dal Senato A.S. 2705)

N. 516 – 4 aprile 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4394

Disposizioni in materia di protezione internazionale e di
contrasto dell'immigrazione illegale

(Conversione in legge del DL n. 13/2017 – approvato dal Senato A.S. 2705)

N. 516 – 4 aprile 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
ISTITUZIONE DI SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UE	- 4 -
ARTICOLO 2	- 6 -
COMPOSIZIONE DELLE SEZIONI E DEGLI ORGANI GIUDICANTI	- 6 -
ARTICOLI 3-5	- 10 -
COMPETENZE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE	- 10 -
ARTICOLO 6	- 12 -
RICONOSCIMENTO E REVOCA DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	- 12 -
ARTICOLO 7	- 16 -
MODIFICHE AL D.LGS. N. 150/2011	- 16 -
ARTICOLO 8	- 17 -
PROCEDURE PER RICONOSCIMENTO DELLO <i>STATUS</i> DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE.....	- 17 -
ARTICOLO 9	- 20 -
PERMESSO PER MOTIVI UMANITARI E DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE	- 20 -
ARTICOLO 10	- 24 -
CONVALIDA DEI PROVVEDIMENTI DI ALLONTANAMENTO	- 24 -
ARTICOLO 11	- 26 -
APPLICAZIONI STRAORDINARIE DI MAGISTRATI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA IMMIGRAZIONE	- 26 -
ARTICOLO 12	- 27 -
ASSUNZIONE DI PERSONALE E DISPOSIZIONI PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO	- 27 -
ARTICOLO 13	- 32 -
ASSUNZIONE DI PERSONALE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA.....	- 32 -
ARTICOLO 14	- 34 -
SICUREZZA E OPERATIVITÀ DELLA RETE DIPLOMATICA E CONSOLARE	- 34 -

ARTICOLO 15.....	- 39 -
RIFIUTO DI INGRESSO.....	- 39 -
ARTICOLO 16.....	- 40 -
RICORSO AVVERSO IL DECRETO DI ESPULSIONE	- 40 -
ARTICOLO 17.....	- 40 -
IDENTIFICAZIONE DEI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARI O SOCCORSI IN MARE	- 40 -
ARTICOLO 18, COMMI 1 E 2.....	- 42 -
SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO DELL'INTERNO.....	- 42 -
ARTICOLO 18, COMMI 3	- 44 -
COMPETENZE DIREZIONI DISTRETTUALI ANTIMAFIA	- 44 -
ARTICOLO 19.....	- 44 -
DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'EFFETTIVITÀ DELLE ESPULSIONI E IL POTENZIAMENTO DEI CENTRI DI PERMANENZA PER I RIMPATRI	- 44 -
ARTICOLO 19-BIS.....	- 51 -
MINORI NON ACCOMPAGNATI.....	- 51 -
ARTICOLO 20.....	- 51 -
RELAZIONE DEL GOVERNO SULLO STATO DI ATTUAZIONE.....	- 51 -
ARTICOLO 21.....	- 52 -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE	- 52 -
ARTICOLO 21-BIS.....	- 52 -
SOSPENSIONE DI ADEMPIMENTI E VERSAMENTI TRIBUTARI NELL'ISOLA DI LAMPEDUSA	- 52 -
ARTICOLO 22.....	- 54 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 54 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	4394
Titolo:	Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale
Iniziativa:	governativa approvato con modifiche dal Senato
Commissioni di merito:	I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)
Relatrice per la Commissione di merito	Naccarato, per la I Commissione; Giuseppe Guerini, per la II Commissione
Gruppo:	PD
Relazione tecnica:	presente
Parere richiesto:	
Destinatario:	alla I e II Commissione in sede referente
Oggetto:	testo del provvedimento

PREMESSA

Il disegno di legge, già approvato con modifiche dal Senato (AS 2705), dispone la conversione del decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale

Il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Nel corso dell'esame in prima lettura, il testo del decreto legge è stato modificato e integrato per effetto dell'approvazione di un maxiemendamento¹ al quale sono allegati una relazione tecnica ed un prospetto riepilogativo, che danno conto degli effetti finanziari delle modifiche e delle integrazioni apportate.

¹ Em. 1.900.

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo riferito al testo originario riporta gli effetti sui saldi relativi a quattro esercizi finanziari (2017-2020), mentre quello allegato al maxiemendamento indica effetti su tre esercizi finanziari (2017-2019).

Si esaminano, di seguito, le norme - come modificate dal Senato - considerate dalle predette relazione tecniche nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE

La norma, modificata dal Senato, prevede l'istituzione - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - di sezioni specializzate in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (comma 1).

Il testo originario della disposizione prevede l'istituzione delle sezioni specializzate presso le sedi di 14 tribunali ordinari (Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecce, Milano, Palermo, Roma, Napoli, Torino e Venezia).

All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazione organiche (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La **relazione tecnica** relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le modifiche all'articolo 1 prevedono l'istituzione di una sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE avvenga presso ciascun tribunale ordinario del luogo nel quale hanno sede le 26 Corti d'appello.

Viene precisato che la modifica da 14 a 26 sezioni specializzate, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la costituzione delle sezioni specializzate, non comporta l'approntamento di nuove strutture giudiziarie, bensì la mera ridefinizione delle competenze già in capo agli esistenti Tribunali, attraverso la specializzazione di un numero ristretto di essi, cui far confluire magistrati dotati di specifiche competenze per la trattazione di ogni controversia in materia, non solo di

protezione internazionale, ma anche di immigrazione e libera circolazione dei comunitari, al fine di ridurre i tempi, razionalizzare ed efficientare le procedure giurisdizionali.

Con riferimento alla ridefinizione dei profili di competenza attribuiti dalla normativa in esame alle sezioni specializzate, la relazione tecnica evidenzia che si potrà procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, nonché all'adozione di opportune misure organizzative degli uffici, nell'ambito delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica riporta un quadro di sintesi delle risorse iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 - programma 1.2-Giustizia civile e penale, del Centro di responsabilità del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi.

(milioni di euro)

Missioni	UD V	Programma	Azione	Categoria di spesa	Capitolo bilanci	Stanziamen to iniziale 2017	Stanziamen to iniziale 2018	Stanziamen to iniziale 2019
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese personale (pers. civ)	Spese personale	1402	1.304,59	1.283,63	1.293,18
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese personale (pers. civ)	Spese personale	1404	24,7	24,7	24,7
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese personale (pers. civ)	Spese personale	1421	86,7	85,33	85,95
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese personale (magistrati)	Spese personale	1400	1.635,85	1.660,51	1.666,70
6	1.2	Giustizia civile e penale	Spese personale (magistrati)	Spese personale	1420	0,03	0,03	0,03
6	1.2	Giustizia civile e penale	Sviluppo strumenti innovazione tecnologica	Informatica di servizio	1501	50,68	49,93	47,99
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamen to uffici giudiziari	Acquisto beni e servizi	1451	119,19	118,62	128,79
6	1.2	Giustizia civile e penale	Funzionamen to uffici giudiziari	Funzionamen to uffici giudiziari	1550	283,74	279,09	293,29

Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, con riguardo alla norma in esame, sono stati chiesti² chiarimenti sulla sostenibilità della riorganizzazione degli uffici giurisdizionali interessati dalla disposizione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Il Governo, nelle note di risposta alle osservazioni formulate, con riguardo alla norma in

² Cfr.: 5^a Commissione permanente - Resoconto sommario n. 704, del 1° marzo 2017.

esame ha confermato³ che l'istituzione in seno a specifici tribunali già esistenti di sezioni specializzate in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. E' stata, inoltre, confermata l'adeguatezza delle dotazioni organiche sia del personale di magistratura sia del personale amministrativo presenti nelle individuate strutture giudiziarie. I provvedimenti gestionali connessi all'organizzazione degli uffici di sezione verranno realizzati riprogrammando e ridistribuendo idoneamente le risorse umane, strumentali e finanziarie, disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dei chiarimenti intervenuti nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura al Senato circa la possibilità di istituire in condizioni di neutralità finanziaria le sezioni specializzate in materia d'immigrazione e in merito all'adeguatezza delle dotazioni organiche - sia del personale di magistratura che amministrativo - relative alle strutture giudiziarie che verranno interessate dalle misure di riorganizzazione derivanti dalla disposizione in esame. Andrebbe peraltro confermata tale condizione di invarianza finanziaria anche alla luce delle modifiche apportate dal Senato al provvedimento, con particolare riguardo alle competenze delle sezioni specializzate. Sul punto si rinvia alla successiva scheda relativa agli articoli da 3 a 5.

ARTICOLO 2

Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti

La norma, modificata dal Senato, prevede che i giudici che compongono le sezioni specializzate siano scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'ufficio europeo di sostegno per l'asilo⁴ e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati (UNHCR) organizza, a tal fine, corsi di formazione per i magistrati.

Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate viene considerata positivamente la conoscenza della lingua inglese o della lingua francese.

Nei tre anni successivi all'assegnazione i giudici devono partecipare almeno una volta l'anno a specifiche sessioni di formazione professionale. Per gli anni successivi i medesimi giudici hanno l'obbligo di partecipare, almeno una volta ogni biennio, ad un corso di aggiornamento professionale (comma 1).

³ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 706 dell'8 marzo 2017.

⁴ Istituito dal Regolamento (UE) n. 439/2010.

Viene demandata al Consiglio superiore della magistratura⁵ l'organizzazione delle sezioni specializzate, anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni, e fermi i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria (comma 2).

Con deliberazione del CSM sono stabilite le modalità con cui è assicurato, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle sezioni specializzate. A tal fine è autorizzata la spesa di **euro 12.565** a decorrere dal 2017 (comma 3)

Il testo originario del comma 3 autorizza invece una spesa di euro 6.785 a decorrere dal 2017.

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma di cui al comma 3, complessivamente, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti									
Scambi esperienze e buone prassi tra Presidenti di sezioni specializzate. Rimborso spese trasferte e spese gestione incontri (comma 3)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento e tuttora utilizzabile, ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione - Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura, che reca uno stanziamento di euro 10,50 milioni per il 2017, di euro 13,12 milioni per il 2018 e di euro 13,33 milioni per il 2019, su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo.

La Scuola provvede in via esclusiva alla formazione professionale degli appartenenti all'ordine giudiziario e svolge altri compiti didattici e di ricerca; fra questi, la formazione

⁵ Mediante delibera da adottare entro sei mesi.

permanente dei magistrati e, in collaborazione con il CSM, quella iniziale dei magistrati in tirocinio; la formazione dei responsabili degli uffici giudiziari; quella dei magistrati onorari. Per l'erogazione del servizio formativo la Scuola Superiore della Magistratura si avvale anche di strutture didattiche incentrate su base distrettuale e provvede anche alle attività di formazione in ambito europeo e internazionale; collabora alla formazione di altri operatori giudici e pubblica studi e ricerche. Pertanto, la Scuola, provvede alla formazione iniziale e permanente dei magistrati addetti alle sezioni specializzate nel limite dello stanziamento iscritto sul citato capitolo n. 1478, tenuto conto che il programma delle attività di formazione permanente per il solo 2017, prevede un'offerta per un complesso di circa diecimila posti, sia attraverso l'organizzazione di corsi centrali (98 in tutto), sia di corsi territoriali di rilevanza nazionale (29 in tutto).

Con riferimento all'attuazione del comma 3, viene precisato che le attività connesse allo scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate avverranno nell'ambito degli incontri di studio periodicamente organizzati dal Consiglio superiore della magistratura. Il costo viene stimato per un incontro annuale relativo alle spese di trasferta e all'organizzazione di una giornata di scambio di esperienze fra i presidenti delle istituende sezioni specializzate che si incontreranno presso la sede romana del CSM, che già dispone degli spazi e delle attrezzature necessarie all'organizzazione degli eventi formativi e seminari.

La **relazione tecnica** relativa al maxiemendamento, con riguardo alla modifica approvata al comma 3, che prevede la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa (da 6.785 a 12.565 annui) riguardante l'organizzazione dei suddetti incontri di studio tra i presidenti delle sezioni specializzate (che passano da 14 a 26 unità in forza delle modifiche apportate all'articolo 1) evidenzia, nella tabella a seguire, il quadro complessivo delle spese di trasferta dei partecipanti all'incontro.

(euro)

Presidenti in missione 25 di 26 (1 di Roma)	Spese Viaggio A/R	Spese Pasti	Spese alloggio	TOTALI
5 presidenti provenienti dalle isole (Palermo, Catania, Caltanissetta, Messina e Cagliari)	600	70	200	4.350
9 presidenti provenienti da sedi a lunga distanza (Bari, Catanzaro, Lecce, Torino, Venezia, Trento, Reggio Calabria, Genova e Trieste)	350	35		3.465
11 presidenti provenienti da sedi a media distanza (Bologna, Brescia, Firenze, Milano, Napoli, Campobasso, Salerno, Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza)	250			2.750
Totale				10.565

Spese di gestione incontro: importo forfettario di **euro 2.000**.

L'onere complessivo annuo è pari pertanto ad **euro 12.565** (10.565+2000), con un incremento, rispetto a quello quantificato con riguardo al testo originario della disposizione, di euro 5.780 (12.565-6.785) a decorrere dal 2017, al quale si provvede, ai sensi di quanto disposto all'art. 22 del provvedimento in esame, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo Ministero.

Viene confermata la possibilità di sostenere, attraverso le risorse ordinariamente assegnate alla Scuola Superiore della magistratura, la partecipazione ai corsi di formazione dei giudici che compongono le sezioni specializzate, anche alla luce del previsto incremento del numero delle sezioni da 14 a 26, anche con riferimento alle sessioni di formazione professionale e dei corsi di aggiornamento periodici previsti.

La **relazione tecnica relativa al maxiemendamento**, con riguardo alla modifica apportata al **comma 1**, che prevede di considerare positivamente, per le finalità di assegnazione dei magistrati alle sezioni specializzate, anche la conoscenza della lingua francese - oltre a quella inglese già prevista nel testo originario - afferma che questa non determina alcun riflesso finanziario negativo a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia che nel corso della trattazione del provvedimento in prima lettura è stato chiesto⁶, una stima degli oneri che discenderanno dall'organizzazione delle attività formative e delle risorse che sarà possibile distogliere dalle originarie finalità per essere destinate a quelle in esame. Sono stati, inoltre, chiesti chiarimenti al fine di escludere che la riprogrammazione delle risorse determini la necessità di maggiori assegnazioni sul bilancio dello Stato negli anni futuri. Al riguardo il Governo ha chiarito⁷ che l'attività formativa in esame è organizzata dalla Scuola Superiore della Magistratura con specifiche sessioni, a cadenza annuale per la prima assegnazione e biennale per le assegnazioni future. E' stato quindi evidenziato che si tratta, comunque, del piano di programmazione ordinaria afferente il perfezionamento delle competenze lavorative cui sono chiamati a partecipare i magistrati, con specifica attenzione alle materie ed alle innovazioni normative di settore cui i giudici delle predette sezioni sono adibiti. Il Governo ha, pertanto, confermato la congruità degli stanziamenti previsti a legislazione vigente nel bilancio del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, capitolo 1478, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione - Trasferimenti in favore della Scuola Superiore della Magistratura, di ammontare per importi crescenti per ciascuna annualità

⁶ Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 704, del 1 marzo 2017.

⁷ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 706 dell'8 marzo 2017

del triennio 2017-2019. In base a quanto premesso sono state, quindi, escluse maggiori esigenze di spesa e nuovi oneri per la finanza dello Stato.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato quanto chiarito dal Governo, nel corso dell'esame al Senato, in merito all'adeguatezza delle risorse stanziata a legislazione vigente a far fronte alle attività formative periodiche previste dalla norma in esame in capo ai magistrati delle sezioni specializzate di nuova istituzione.

Nulla da osservare, inoltre, in merito all'onere recato dalla disposizione – autorizzazione di spesa di euro 12.565 a decorrere dall'anno 2017 per far fronte alle spese (rimborso spese per trasferte e spese di gestione incontri) relative alle attività connesse allo scambio di esperienze tra i presidenti delle sezioni specializzate – alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla RT ai fini della sua quantificazione e tenuto conto che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata.

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo allegato al mexi emendamento approvato dal Senato riporta gli effetti complessivi della predetta autorizzazione di spesa (0,01 mln annui) anziché la mera differenza rispetto a quelli già iscritti nel prospetto allegato al testo originario (0,007 mln annui).

ARTICOLI 3-5

Competenze delle sezioni specializzate

Le norme fissano le competenze delle istituende sezioni specializzate, prevedendo il rito monocratico per la trattazione dei procedimenti da parte del tribunale, in deroga a quanto previsto dal codice di procedura civile (articolo 3).

In particolare, le competenze sono quelle relative ai provvedimenti sul mancato riconoscimento del diritto di soggiorno, a quelli di allontanamento, al riconoscimento della protezione internazionale, alla convalida del provvedimento da parte del questore del trattenimento del richiedente protezione internazionale, al riconoscimento della protezione umanitaria, al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari e agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, fino alle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana⁸.

Durante l'esame al Senato sono state aggiunte ulteriori previsioni:

⁸ La previsione riferita alla competenza in materia di stato di cittadinanza è stata inserita dal Senato.

- si è attribuita la competenza delle sezioni specializzate anche per l'impugnazione dei provvedimenti adottati relativi alla domanda di protezione internazionale, in applicazione del regolamento UE n. 604/2013 [comma 1, lettera *e-bis*];
- le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 35 del D.lgs. n. 25/2008 e quelle aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale sono decise in composizione collegiale [comma 4-*bis*]).

All'articolo 4, modificato durante l'esame al Senato, si assegna la competenza dei procedimenti sopra indicati di cui all'articolo 3, comma 1, alle sezioni specializzate, per cui è territorialmente competente la sezione nella cui circoscrizione ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.

Infine, l'articolo 5 prevede che, nelle materie di cui all'articolo 3, le competenze riservate dalla legge al Presidente del tribunale spettano al Presidente delle rispettive sezioni specializzate.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento afferma che trattasi di disposizioni di natura procedimentale, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica allegata al maxiemendamento** intervenuto al Senato afferma che:

- per quanto concerne le modifiche sull'articolo 3, si tratta di interventi di natura procedimentale, non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- la riformulazione dell'articolo 4, comma 1, anch'esso di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, per quanto concerne la norma relativa alla competenza territoriale (articolo 4), si prende atto degli elementi forniti, nel corso dell'esame al Senato, circa la possibilità di istituire le sezioni specializzate di cui all'articolo 1 in condizioni di neutralità finanziaria. Andrebbe peraltro acquisita conferma di tale neutralità anche alla luce delle competenze specificamente previste dagli articoli in esame, come risultanti a seguito delle modifiche apportate dal Senato.

ARTICOLO 6

Riconoscimento e revoca della protezione internazionale

Le norme recano modifiche al decreto legislativo n. 25/2008 in materia di notificazioni e di colloquio personale, nell'ambito del procedimento di riconoscimento e revoca della protezione internazionale.

Una prima modifica, introdotta nel corso dell'esame presso il Senato, inserisce i commi da *3-bis* a *3-undecies* nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 25/2008 per disciplinare l'impugnazione dei provvedimenti di trasferimento adottati dall'Unità Dublin. La citata Unità opera presso il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno e ha il potere di determinare lo Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 [comma 1, lett. 0a)].

E', poi, riformulato il comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo al fine di specificare quale sia il domicilio presso il quale effettuare le notificazioni degli atti e dei provvedimenti relativi al procedimento per il riconoscimento del diritto di asilo (comma 1 lett. a).

Nel medesimo articolo 11 sono inseriti i commi da *3-bis* a *3-septies* per specificare le modalità con cui le notificazioni possono essere effettuate e le particolari circostanze al verificarsi delle quali la notificazione stessa si intende effettuata a prescindere dalla materiale ricezione del documento da parte dell'interessato [comma 1, lett. a)].

Si prevede che le Commissioni territoriali dispongano l'audizione dell'interessato tramite comunicazione effettuata con le modalità previste dalla precedente lettera a) del comma in esame [comma 1, lett. b)].

E' riformulato l'articolo 14 del decreto legislativo n. 25/2008 che tratta della verbalizzazione del colloquio personale del richiedente asilo con la Commissione territoriale.

Il testo previgente stabiliva che del colloquio fosse redatto verbale, di cui doveva essere data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile e, in ogni caso, tramite interprete. Il verbale doveva essere confermato e sottoscritto dall'interessato che ne riceveva copia, salva la facoltà di formulare osservazioni da riportare in calce. Il testo previgente stabiliva, altresì, che il colloquio potesse essere registrato con mezzi meccanici e che tale registrazione potesse essere acquisita in sede di ricorso giurisdizionale avverso la decisione della Commissione territoriale.

La nuova formulazione dell'articolo 14, introdotta con il testo in esame, stabilisce che comunque il colloquio debba essere videoregistrato con mezzi audiovisivi e trascritto in lingua italiana con l'ausilio di mezzi automatici di riconoscimento vocale. Della trascrizione è data lettura al richiedente in una lingua a lui comprensibile per il tramite dell'interprete che coopera con il componente della Commissione che ha condotto il

colloquio, ai fini della verifica della correttezza della trascrizione e delle necessarie correzioni.

Sia della trascrizione sia della videoregistrazione è conservata (per almeno tre anni) copia informatica presso apposito archivio presso il Ministero dell'interno con modalità che ne garantiscano l'integrità. Quando, per motivi tecnici, il colloquio non può essere videoregistrato, è redatto il verbale del colloquio [comma 1, lett. c)].

In pratica le modifiche apportate alle norme vigenti prevedono che il colloquio debba, di norma, essere registrato e trascritto integralmente mentre in precedenza veniva prescritta la redazione del verbale, costituendo la registrazione e la trascrizione un'eventualità.

Si dispone la modifica dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 25/2008, che tratta della revoca e cessazione dello *status* di protezione internazionale. Le modifiche si limitano a specificare che le notifiche degli atti e dei provvedimenti emessi durante lo svolgimento del procedimento di revoca o di cessazione della protezione internazionale sono effettuate con le modalità introdotte dalla lettera a) del comma in esame [comma 1, lett. e)].

E', infine, dettata la disciplina che regola le controversie aventi per oggetto l'impugnazione dei provvedimenti della Commissione territoriale e della Commissione nazionale di revoca o di cessazione dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. A tale scopo si dispone l'inserimento dell'articolo 35-*bis* nel decreto legislativo n. 25/2008 che per tali controversie prevede l'applicazione del rito camerale a contraddittorio scritto e a udienza eventuale anziché il rito sommario di cognizione [comma 1, lett. g)].

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti									
Notifiche	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18

La relazione tecnica relativa al testo originario, con riferimento al comma 1, lettere a) b) ed e), afferma che la stima dei costi per le notifiche degli atti e dei provvedimenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è riferita esclusivamente al costo delle notifiche a mezzo del servizio postale, da effettuare ai richiedenti asilo che non usufruiscono di misure di accoglienza e non sono destinatari di misure di trattenimento. Se si tratta, infatti, di richiedenti presenti nei centri o nelle

strutture di accoglienza ovvero trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri, è previsto che le notificazioni siano effettuate mediante posta elettronica certificata.

La stima degli oneri è effettuata dalla relazione tecnica sulla base dei seguenti parametri:

- tariffa media di postalizzazione via raccomandata degli atti giudiziari, pari ad € 11;
- media di due comunicazioni inviate per cittadino straniero richiedente asilo;
- richieste di asilo presentate nell'anno 2015, pari a 83.970;
- numero di richiedenti asilo non gestiti in accoglienza, stimati in via prudenziale in misura pari al 10% del totale. Tale dato implica che il numero di richiedenti cui inviare la comunicazioni è pari a $83.970 \times 10\% = 8.397$;
- numero totale di comunicazioni da inviare: $8.397 \times 2 = 16.794$.

Ne consegue che la stima annuale del costo totale delle notifiche a mezzo servizio postale è pari a $16.794 \text{ comunicazioni} \times 11 = € 184.734$. L'onere è coperto utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente, iscritte al capitolo 2370, pg2, e al cap. 2390, pg2, del CDR, 4, Tab. 8, corrispondente alla stabilizzazione di quota parte degli introiti di cui all'articolo 9-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativi al gettito derivante dal pagamento del contributo di 200 euro versato per le istanze relative all'acquisto o alla rinuncia della cittadinanza, mediante riprogrammazione delle spese effettuate sugli stessi capitoli.

Con riferimento al comma 1, lett. e), la relazione tecnica stima il costo da sostenere per dotare le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e le relative sezioni di apparati di videoregistrazione e di riconoscimento automatico del parlato in grado di produrre file multimediali da cui ottenere la trascrizione automatica e fedele dell'audizione del richiedente protezione internazionale in lingua italiana.

Il calcolo è stato effettuato tenendo presente il numero attuale delle commissioni territoriali e delle rispettive sezioni, pari complessivamente a 48 (l'articolo 4 del D. Lgs n. 25/2008 fissa le commissioni nel numero massimo di 20 e le sezioni nel numero massimo di 30). La spesa totale ha già trovato copertura attraverso il Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (FAMI) nell'ambito dell'obiettivo specifico 1 "Asilo", attraverso il finanziamento di un apposito progetto che prevede le attività necessarie per impostare a livello centrale il sistema di video e audio-registrazione, comprensivo di acquisto di hardware e software di sistema, realizzazione di un portale di gestione e servizi di supporto, nonché l'acquisto di HW e SW specifico per le postazioni di lavoro.

La tabella seguente, allegata alla relazione tecnica, riporta il dettaglio della composizione economica del progetto:

ATTIVITA'	UNITA' DI MISURA	QUANTITA'	COSTO UNITARIO	TOTALE
Assistenza tecnologica e specialistica	gg/u	200	660	132.000
Definizione e messa appunto dei requisiti applicativi e di sicurezza del sistema	gg/u	30	380	11.400
Acquisizione del SW applicativo in configurazione di mercato PDL e Server	Licenza d'uso	1	450.000	450.000
Servizi per la personalizzazione del sistema	gg/u	350	380	133.000
Assistenza evolutiva	gg/u	140	380	53.200
Realizzazione del Portale	gg/u	150	380	57.000
Sperimentazione e collaudo su sito pilota	gg/u	30	380	11.400
Avviamento e dispiegamento del sistema	gg/u	94	380	35.720
Garanzia di 36 mesi	anno	3	120.000	360.000
Acquisizione HW e SW di base (Server e Storage)	Server	1	220.000	220.000
Acquisizione HW e SW di base (Conference System e Sistema di videoregistrazione)	PDL	188 ⁽⁹⁾	4.500	846.000
Addestramento tecnico all'uso della strumentazione	gg/u	157	380	59.660
Comunicazione e pubblicità	corpo	1	5.000	5.000
Spese di trasferta (10% del corrispettivo economico di ca. 257 gg/u calcolate sulle giornate richieste al fornitore della tecnologia per l'attività on-site)	10%	26	380	9.880
Totale				2.384.260
Totale con IVA al 22 per cento				2.908.797,2

Nel calcolo indicato sono previsti i costi per la predisposizione e l'avvio dell'intero sistema; i costi legati alle singole postazioni di lavoro (PDL) (4 per ogni commissione o sezione). Per quanto attiene ai costi di gestione, la relazione tecnica evidenzia che nella tabella è prevista la garanzia per tre anni del *software* personalizzato, inclusivo di tutti gli eventuali interventi correttivi e la realizzazione di eventuali interventi di natura evolutiva per lo stesso periodo. Analogamente per le componenti *hardware* è prevista la garanzia per 36 mesi.

Con riferimento al comma 1, lettera g) - che prevede la disciplina delle controversie in materie di riconoscimento della protezione internazionale - la relazione tecnica evidenzia che le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Relativamente alle disposizioni che prevedono l'adozione di un provvedimento del responsabile dei Sistemi Informativi automatizzati del Ministero della giustizia, attestante la piena funzionalità dei sistemi con riguardo ai procedimenti disciplinati dallo stesso articolo, si evidenzia che il completo

⁹ Il dato corretto, alla luce di quanto indicato nella relazione tecnica, dovrebbe essere 192. La relazione tecnica parla di 48 Commissioni territoriali e sezioni in ciascuna delle quali sarebbero attivate 4 postazioni di lavoro. Il totale dovrebbe dunque essere 192 (48 x 4) e non 188.

sviluppo del processo civile telematico presso gli uffici giudiziari già consente il deposito telematico degli atti e dei documenti processuali nonché la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; in tal senso, i necessari adempimenti di natura tecnica, saranno espletati attraverso l'utilizzo delle risorse ordinariamente iscritte a legislazione vigente sul bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2017- U.d.V 1.2 "Giustizia Civile e Penale" nell'ambito dell'Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, sui capitoli 1501 e 7203. La relazione tecnica evidenzia che il capitolo 1501 reca uno stanziamento di 50,68 milioni per il 2017 mentre lo stanziamento del capitolo 7203 è di 15,09 milioni.

Al riguardo, si rileva che la riformulazione dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 25/2008 prevede che la verbalizzazione del colloquio personale, prevista in precedenza, sia sostituita dalla registrazione del medesimo colloquio e dalla sua trascrizione in lingua italiana. Tale trascrizione è quindi letta al richiedente asilo per il tramite di un interprete, che coopera inoltre alla verifica della correttezza della trascrizione. La nuova formulazione prevede quindi un utilizzo più ampio rispetto a quello previsto dalla previgente disciplina della figura del traduttore. Tale professionalità potrebbe peraltro non essere sempre reperibile all'interno delle amministrazioni interessate. In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti, tenuto conto che la relazione tecnica non ascrive effetti onerosi alle disposizioni in questione.

ARTICOLO 7

Modifiche al D.lgs. n. 150/2011

La norma reca modifiche al D.lgs. n. 150/2011 sulla riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione in materia di accertamento dello stato di apolidia. In particolare:

- si aggiornano le norme sulla competenza territoriale delle nuove sezioni specializzate istituite dall'articolo 1, cui sono attribuite le controversie in materia di mancato riconoscimento del diritto di soggiorno [lettera *a*)¹⁰], quelle in materia di allontanamento [lettera *b*)¹¹] e quelle sul riconoscimento della protezione internazionale [lettera *c*)¹²];

¹⁰ che modifica l'articolo 16, comma 2 del D.lgs. 150/2011.

¹¹ che modifica l'articolo 17, comma 2 del D.lgs. 150/2011.

¹² che abroga l'articolo 19 del D.lgs. 150/2011.

- si introduce l'art. 19-*bis*, sulle controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana (così modificato al Senato), attribuendo la relativa competenza al tribunale sede della sezione specializzata; si precisa che a tali procedimenti si applica il rito sommario di cognizione [lettera *d*]);
- viene attribuita al tribunale sede della sezione specializzata la competenza¹³ sui procedimenti di opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare all'istituzione delle nuove sezioni specializzate [lettera *e*]).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che le attività procedurali e processuali previste nella norma in esame, di natura istituzionale, potranno essere espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** relativa al maxiemendamento afferma che le modifiche apportate al Senato, di natura ordinamentale, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 8

Procedure per riconoscimento dello *status* di protezione internazionale

La norma apporta modifiche al D.lgs. n. 142/2015 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca dello *status* di protezione internazionale. In particolare:

- si modifica l'articolo 4, che disciplina il permesso di soggiorno per richiesta asilo, prevedendo che la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato sia riferita all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4 del D.lgs. 25/2008 [lettera *a*]);
- nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto il nuovo articolo 5-*bis* che prevede che il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di prima accoglienza, nelle strutture temporanee e nei centri di accoglienza del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati SPRAR¹⁴ è iscritto all'anagrafe della

¹³ Prevista all'articolo 20, comma 2 del D.lgs. n. 150/2011.

¹⁴ Si tratta dei centri previsti dagli articoli 9, 11 e 14 del D.lgs. n. 142/2015.

popolazione residente, ove non iscritto individualmente. Si prevede, inoltre, che la comunicazione da parte del responsabile della convivenza anagrafica della revoca delle misure di accoglienza o di allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato [lettera *a-bis*];

- si modifica in più punti l'articolo 6, sul trattenimento del richiedente protezione internazionale. In particolare, si prevede il trattenimento in caso di domanda presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione; si introduce la competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale; si prevede la partecipazione in udienza, ove possibile, a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il centro di identificazione ed espulsione; infine, si disciplina il trattenimento in caso di presentazione del ricorso giurisdizionale contro la decisione di rigetto della Commissione territoriale [lettera *b*];
- al Senato è stata aggiunta la disposizione per cui non possono essere trattenuti nei centri i richiedenti protezione che versino nelle condizioni di vulnerabilità disciplinate dall'art. 17 del D.lgs. n. 142/2015 [lettera *b-bis*];
- si interviene sull'articolo 14, relativo al sistema di accoglienza territoriale - Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, con modifiche di coordinamento che fanno riferimento alla sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato disciplinato all'articolo 35-*bis*, commi 3 e 4 del D.lgs. 25/2008 [lettera *c*];
- viene inserito l'articolo 22-*bis* in tema di partecipazione dei richiedenti protezione internazionale ad attività di utilità sociale, che attribuisce ai prefetti il compito di promuovere, d'intesa con i comuni e le regioni e le province autonome (con la modifica intervenuta al Senato), l'impiego dei richiedenti protezione internazionale, in attività di utilità sociale in favore delle collettività locali. A tal fine, i comuni, le regioni e le province autonome, possono predisporre progetti da finanziare con risorse europee [lettera *d*].

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *b*), n. 3) prevede il collegamento audiovisivo fra l'aula di udienza ed il Centro di cui all'art. 14 del D.lgs n. 286/1998, ai fini della convalida del provvedimento di trattenimento. Tale collegamento sarà realizzato utilizzando la piattaforma Lync (*Skype for business*) su rete pubblica (*internet*), che non comporta nuovi costi di investimento e di gestione.

La RT fa presente che Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno già dispone e utilizza tale piattaforma per le attività di istituto e i costi, relativi al rinnovo annuale delle licenze (circa 93 mila euro annui), sono coperti dagli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente (CAP, 7365, CDR 4, la cui dotazione per ciascuno degli anni 2017,2018 e 2019 è pari a euro 2.075.155).

Le altre disposizioni dell'articolo sono di natura meramente ordinamentale o di coordinamento con le norme istitutive della sezione specializzata e della nuova disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale.

Con riferimento alle disposizioni concernenti la disciplina procedimentale in materia di protezione internazionale, le attività procedurali e processuali previste, di natura istituzionale, sono già espletate dall'amministrazione giudiziaria, attraverso le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La **relazione tecnica** relativa al **maxiemendamento** approvato dal Senato afferma che le modifiche intervenute in prima lettura non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, su tali modifiche la RT afferma che:

- la norma in materia di iscrizione anagrafica [lettera *a-bis*)] è di natura meramente ordinamentale;
- la disposizione di cui alla lettera *b-bis*) si limita ad escludere dalla possibilità del trattenimento il richiedente asilo in condizioni di vulnerabilità;
- le modifiche sulla lettera *d*) si limitano a prevedere che l'attività di promozione dell'impiego di richiedenti protezione in attività di pubblica utilità sia svolta dai prefetti non solo d'intesa con i Comuni, ma anche con le Regioni e le province autonome.

Nel corso dell'esame al Senato, il Governo ha dato assicurazione sulla possibilità di effettuare tale collegamento audiovisivo con i centri di permanenza per i rimpatri (CPR), compresi quelli di nuova istituzione, attraverso la piattaforma informatica indicata nella RT.

Quanto alla capienza del cap. 7365, CDR 4, Tab. 8, individuato per la copertura finanziaria della realizzazione del citato collegamento audiovisivo - nonché per la copertura degli oneri connessi al sistema informatico degli sportelli unici per l'immigrazione per la trasmissione in via telematica delle istanze di ricongiungimento familiare [art. 9, lettera i)] e per quelli connessi al collegamento tra sistema gestione accoglienza (SG e Sistema informativo automatizzato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero interno (art. 18, comma 1) -, il Governo ha precisato che è in corso una riprogrammazione degli interventi, con conseguente incremento del citato cap. 7365 (la cui dotazione è di euro 2.075.155 per ciascun anno del triennio 2017-2019), attraverso variazioni compensative di bilancio per il triennio 23017-

2019, corrispondenti a euro 1.339.840 per il 2017, euro 512.900 per il 2018 e di euro 1.508.930 e per il 2019. Tale riprogrammazione non insiste su funzioni cui sono associati oneri inderogabili.

Al riguardo, con riferimento alla lettera b), posto che la RT afferma che il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione già dispone della piattaforma necessaria per il collegamento audiovisivo tra tribunali e centri di identificazione ed espulsione, andrebbe confermata la disponibilità di tutte le necessarie connessioni e delle relative dotazioni informatiche presso i tribunali ed i centri, anche alla luce del successivo articolo 19, che prevede un ampliamento della rete dei centri.

Quanto alla lettera b-*bis*), introdotta dal Senato, che prevede che le persone con specifiche condizioni di vulnerabilità non possono essere trattenute presso i centri, andrebbero forniti ulteriori elementi volti a confermare che la disposizione risulti ricognitiva di normative e prassi già esistenti e che dalla stessa non derivino quindi nuovi adempimenti, suscettibili di determinare effetti finanziari.

ARTICOLO 9

Permesso per motivi umanitari e di protezione internazionale

La norma modifica il gli articoli 9 e 29 de D. lgs. n.286/1998 (Testo unico sull'immigrazione), che disciplinano, rispettivamente, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e il ricongiungimento familiare.

In particolare, la norma:

- modifica il regime¹⁵ delle annotazioni da apporre sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale, al fine di consentire l'individuazione dello Stato UE che ha riconosciuto la protezione [comma 1, lett. a), n. 1];
- disciplina le modalità di allontanamento dello straniero soggiornante UE di lungo periodo e beneficiario di protezione internazionale¹⁶ nei confronti del quale sia stato adottato un provvedimento di espulsione. Viene previsto che l'allontanamento sia effettuato verso lo Stato UE che ha riconosciuto la protezione internazionale, previa conferma da parte di tale Stato dell'attualità della protezione. Nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 20 del D.lgs. n. 251/2007,

¹⁵ Di cui all'art. 9, comma 1-*bis*, del Testo unico sull'immigrazione.

¹⁶ In particolare viene a tal fine introdotto il comma 11-*bis*, all'art. 9, del Testo unico.

L'allontanamento può essere effettuato fuori dal territorio dell'UE, sentito lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale [comma 1, lett. a), n. 2].

L'art. 9, comma 10, del D.lgs. n. 286/1998 prevede che nei confronti del titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo l'espulsione possa essere disposta: a) per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato; b) nel caso in cui sussistano fondati motivi di ritenere che la permanenza dell'interessato nel territorio dello Stato possa in qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali¹⁷; c) quando lo straniero sia dedito ad attività delittuose¹⁸.

L'art. 20, del D.lgs. n. 251/2007 prevede che il rifugiato o lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria è espulso quando: a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per la sicurezza dello Stato; b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

- modifica la disciplina del ricongiungimento familiare, prevedendo¹⁹ l'invio della relativa domanda (corredata della documentazione concernente i requisiti reddituali e di alloggio²⁰) allo Sportello unico per l'immigrazione della Prefettura – UTG competente, con modalità telematiche e la riduzione dei tempi di rilascio del nulla osta da 180 a 90 giorni dal ricevimento della medesima (comma 1, lett. b).

L'art. 29, commi 7 e 8, del D.lgs. n. 286/1998, nel testo previgente, prevedono che la domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare, corredata della documentazione relativa ai requisiti, venga presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la Prefettura-UTG competente per il luogo di dimora del richiedente, il quale ne rilascia copia contrassegnata con timbro datario e sigla del dipendente incaricato del ricevimento. L'ufficio, acquisito dalla questura il parere sulla insussistenza dei motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale e verificata l'esistenza dei requisiti, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego dello stesso. Il rilascio del visto nei confronti del familiare per il quale è stato rilasciato il predetto nulla osta è subordinato all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o stato di salute. Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ribadisce il contenuto del comma 1, lett. a), n. 1, precisando che la disposizione è stata adottata al fine

¹⁷ Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DL n. 144/2005.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1423/1956, ovvero dell'art. 1 della legge n. 575/1965.

¹⁹ Sostituendo il comma 7, dell'art. 29, del Testo unico con un nuovo testo e modificando il comma 8 del medesimo articolo.

²⁰ Ai sensi del comma 3, dell'articolo 29.

di uniformare l'ordinamento interno a quanto rilevato dalla Commissione europea con l'apertura della procedura di infrazione n. 2013/0276.

Nello specifico la Commissione lamenta il mancato recepimento delle disposizioni dell'art. 1, par. 8, nonché dell'art. 1, par. 7, lett. a) della dir. 2011/51/UE, limitatamente alla prima parte dei parr. 3-*bis* e 3-*ter*, introdotti nell'art. 12 della dir. 2003/109/CE.

La norma, sulla base dei rilievi mossi dalla Commissione europea, specifica il regime dell'annotazione da apporre sul permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato allo straniero titolare di protezione internazionale, che deve recare l'indicazione dello Stato membro dell'UE che l'ha riconosciuta.

La relazione tecnica afferma che la disposizione, essendo di natura meramente ordinamentale e chiarificatrice del regime delle annotazioni già previsto dalla norma che si intende sostituire, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare più puntualmente il regime dell'apposizione delle annotazioni sul permesso di soggiorno, un adempimento che già rientra nell'ambito dell'ordinaria attività di istituto del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e, in particolare, degli operatori degli Uffici immigrazione delle Questure e che è retribuita con i capitoli di spesa stipendiali.

La relazione tecnica con riguardo al comma 1, lett. a), n. 2, afferma che la disposizione non introduce modalità nuove di allontanamento, ma ne specifica le modalità applicative. Questo, in particolare, deve essere eseguito, prioritariamente verso lo Stato membro che ha riconosciuto la protezione internazionale. Tale attività, già prevista dal comma 10, dell'art. 9, non comporta nuovi o maggiori oneri, rientrando tra quelle già svolte con le risorse disponibili sul capitolo 2646 PG 09 "Spese di viaggio, trasporto e mantenimento indigenti per ragioni di sicurezza pubblica" del Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Missione ordine pubblico.

La disposizione, infine, al comma 1, lett. b), reca due previsioni che mirano ad accelerare e semplificare i procedimenti per il rilascio del *nulla osta* al ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri. Si prevede infatti che l'istanza, corredata della documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti reddituali e di alloggio, sia inoltrata dal richiedente in via telematica al competente sportello unico per l'immigrazione. In conseguenza della semplificazione introdotta, si prevede il dimezzamento (da 180 a 90 giorni) del termine per il rilascio del medesimo *nulla osta*.

La relazione tecnica evidenzia che il costo dell'evoluzione sul sistema informatico SPI della procedura per il rilascio del *nulla osta* per il ricongiungimento familiare, consistente nell'invio telematico della domanda con i relativi documenti allegati, è stimato in euro 400.000 per il 2017, al quale si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del capitolo n. 7365, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse ivi allocate.

Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, con riguardo alla norma in riferimento, sono stati richiesti²¹ chiarimenti in merito alle modalità di riprogrammazione del capitolo 7365, nonché in merito alla sostenibilità di tale attività, anche in relazione alla possibilità che questa possa interessare precedenti funzioni a cui sono associati oneri inderogabili. Inoltre, è stato evidenziato che il capitolo in riferimento (con una disponibilità²² per ciascun anno del triennio 2017-2019 di euro 2.075.155) dovrà far fronte ad una serie di interventi di riprogrammazione previsti da quattro disposizioni del provvedimento in esame (gli articoli 8, 9, 10, 18) che comportano oneri complessivi pari a 543.000 euro in ragione annua. Il Governo, nelle note di risposta alle osservazioni formulate, con riguardo alla norma in esame ha chiarito quanto segue²³.

Quanto alla capienza del cap. 7365, individuato per la copertura finanziaria degli oneri connessi all'evoluzione del sistema informatico degli sportelli unici per l'immigrazione, ai fini della trasmissione in via telematica delle istanze di ricongiungimento familiare (art. 9, lettera b) e degli oneri connessi al collegamento tra il Sistema gestione accoglienza (SGA) del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione con il Sistema informativo automatizzato del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno (art. 18, comma 1), è stato precisato che è in corso una riprogrammazione degli interventi con conseguente incremento del citato capitolo attraverso variazioni compensative di bilancio per il triennio 2017-2019 corrispondenti a euro 1.339.840 per il 2017; euro 512.900 per il 2018 e a euro 1.508.930 per il 2019. E' stato, altresì, affermato che tale riprogrammazione non incide su funzioni cui sono associati oneri inderogabili.

In merito alla riduzione dei termini (da 180 a 90 giorni) per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento è stato confermato che l'accelerazione dei procedimenti in materia di ricongiungimento familiare sarà sostenuta dagli uffici preposti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si osserva che le disposizioni (comma 1, lett. b) modificano la disciplina del ricongiungimento familiare, prevedendo che l'invio della relativa domanda allo Sportello unico per l'immigrazione venga effettuata con modalità telematiche e che i tempi per il rilascio del nulla osta siano ridotti da 180 a 90 giorni dal ricevimento della medesima. In proposito, si prende atto di quanto chiarito dal Governo presso il Senato in merito all'idoneità delle risorse

²¹ Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 704, del 1º marzo 2017.

²² Cfr.: Ripartizione in capitoli - piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno. Bilancio per capitoli 2017.

²³ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 706 dell'8 marzo 2017.

disponibili in bilancio a far fronte all'adeguamento delle dotazioni informatiche necessarie all'attuazione della disposizione. Sarebbero peraltro utili elementi di valutazione idonei anche a suffragare l'effettiva possibilità per gli uffici preposti di far fronte, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, ai più ristretti termini di lavorazione delle istanze.

Nulla da osservare con riguardo alla norma di cui al comma 1, lett. a), n. 1, considerato che questa, come affermato dalla RT, possiede natura meramente ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nulla da osservare, altresì, con riferimento alla norma di cui al comma 1, lett. a), n. 2, posto che, come affermato dalla RT, questa non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto non introduce nuove tipologie di allontanamento, limitandosi a specificare le modalità applicative dell'espulsione dello straniero soggiornante UE di lungo periodo beneficiario di protezione internazionale; fattispecie che, come evidenziato dalla RT, risulta già disciplinata a legislazione vigente dal comma 10, dell'art. 9, del D.lgs. n. 286/1998, e dall'art. 20, del D.lgs. n. 251/2007.

ARTICOLO 10

Convalida dei provvedimenti di allontanamento

Normativa previgente. L'art. 20-ter del D.lgs. n. 30/2007, nel testo previgente, prevede che, ai fini della convalida dei provvedimenti di allontanamento emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, è competente il tribunale ordinario in composizione monocratica.

La norma modifica l'articolo 20-ter del D.lgs. n. 30/2007, al fine di:

- specificare l'autorità competente in materia di convalida dei provvedimenti di allontanamento emessi dal questore ai sensi degli articoli 20 e 20-bis del medesimo decreto legislativo, attribuiti alla nuova sezione specializzata in materia di immigrazione dal provvedimento in esame²⁴ (comma 1, lett. a);
- prevedere modalità di partecipazione all'udienza per la convalida, attraverso un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza ed il Centro di permanenza per i rimpatri²⁵ (comma 1, lett. b).

²⁴ Ai sensi degli articoli 1 e 2.

²⁵ L'art. 19, comma 1, ridenomina i "Centri di identificazione ed espulsione" (CIE), di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 286/1998, "Centri di permanenza per i rimpatri".

In particolare, viene previsto che quando l'interessato è trattenuto in un Centro di permanenza per i rimpatri la sua partecipazione all'udienza per la convalida avviene, ove possibile, a distanza, mediante un collegamento audiovisivo, tra l'aula dell'udienza ed il centro. Il collegamento audiovisivo si svolge in conformità alle specifiche tecniche stabilite con successivo decreto direttoriale e, in ogni caso, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. E' sempre consentito al difensore, o a un suo sostituto, di essere presente nel luogo ove si trova il richiedente. Un operatore della polizia di Stato è presente nel luogo ove si trova il richiedente e ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti. L'operatore dà atto dell'osservanza delle disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma nonché, se ha luogo l'audizione del richiedente, delle cautele adottate per assicurarne la regolarità con riferimento al luogo ove si trova. A tal fine interpella, ove occorra, il richiedente e il suo difensore. Delle operazioni svolte è redatto verbale a cura del medesimo operatore della polizia di Stato.

Il **prospetto riepilogativo** non considera la norma.

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che per il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il centro di identificazione ed espulsione, potrà essere utilizzata la piattaforma *Lync (Skype for business)* su rete pubblica (*internet*), di cui il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno già dispone e che ai costi del presente articolo si provvede con le dotazioni di bilancio a legislazione vigente del capitolo 7365, pg 2, e del capitolo 2270, del Dipartimento libertà civili e immigrazione.

Al riguardo, si evidenzia che la norma (comma 1, lett. b) prevede l'utilizzo di collegamenti audio-video per consentire la partecipazione dei soggetti trattenuti in centri d'identificazione all'udienza per la convalida di provvedimenti di allontanamento emessi nei loro confronti. In proposito andrebbe acquisita conferma che risultino nella disponibilità dei tribunali e dei centri tutte le connessioni e dotazioni informatiche necessarie all'attuazione delle disposizioni, anche alla luce dell'ampliamento della rete dei centri prevista dall'articolo 19 del provvedimento in esame.

ARTICOLO 11

Applicazioni straordinarie di magistrati per la gestione dell'emergenza immigrazione

Le norme prevedono che il Consiglio superiore della magistratura predisponga un piano straordinario di applicazioni extra-distrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari sede della sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea interessati dal maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione (comma 1).

L'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi (comma 2).

Il magistrato applicato, a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interPELLI, ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni. A tal fine è autorizzata la spesa di 391.209 per l'anno 2017, di euro 521.612 per l'anno 2018 e di euro 130.403 per l'anno 2019 (commi 3 e 3-*bis*).

L'indennità sopra richiamata è quella attribuita in caso di trasferimento d'ufficio ed è determinata in misura pari all'importo mensile dello stipendio tabellare previsto per il magistrato ordinario con tre anni di anzianità.

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti									
Indennità per il trasferimento	0,39	0,52	0,13	0,39	0,52	0,13	0,39	0,52	0,13
Maggiori entrate fiscali e contributive									
Effetti indotti				0,19	0,25	0,6	0,19	0,25	0,6

La relazione tecnica, riferita al testo originario, stima la misura dell'onere prevedendo che le applicazioni siano disposte per un periodo di 24 mesi a partire dal 1° aprile 2017 e che l'indennità mensile spettante ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 133/1998 sia pari a 2.173,38 euro. Tale importo è stato calcolato partendo da uno stipendio tabellare annuo di 39.307,45 euro e sommando a tale importo 9.512,40 euro per i contributi da versare all'INPDAP e 3.341,13 euro a titolo di IRAP. Il montante ottenuto, pari a 52.160,98 euro è stato diviso per 12 mensilità ed il valore ottenuto è stato, poi, ridotto del 50 per cento, come previsto dalle norme sopra descritte.

L'onere annuo è pari a 2.173,98 (indennità mensile) x 12 (mesi) x 20 (magistrati applicati) = 521.611,20 euro annui. L'onere per il 2017 ed il 2019 è stato calcolato rapportando l'onere annuo al periodo di erogazione dell'indennità previsto nei due anni che è, rispettivamente, pari a 9 e 3 mesi.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per quanto concerne i profili di quantificazione.

ARTICOLO 12

Assunzione di personale e disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno

La norma, modificata nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, autorizza²⁶ il Ministero dell'interno a bandire procedure concorsuali per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali già previste a legislazione vigente, e ad assumere un

²⁶ In particolare la norma prevede che l'autorizzazione viene disposta per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase di colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'eccezionale incremento del numero delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

contingente di personale a tempo indeterminato altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla III area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno, nel limite complessivo di n. 250 unità²⁷, A tal fine, viene autorizzata la spesa di **2.766.538 euro** per il 2017 e di **10.266.150 euro** a decorrere dal 2018 (comma 1).

Il testo originario della disposizione prevede per il 2017 l'autorizzazione di una spesa di **euro 2.556.538**. Viene, altresì, disposto che il Ministero dell'interno predisponga, entro il 31 dicembre 2018, il regolamento di organizzazione di cui all'art. 2, comma 7, del DL n. 101/2013. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 2, comma 11, lett. b), del DL n. 95/2012, con conseguente riassorbimento di posizione soprannumerarie, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e b), del medesimo decreto (comma 1-*bis*).

L'art. 2, comma 1, lett. a) e b), ha previsto riduzioni delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale.

L'art. 2, comma 7, del DL n. 101/2013 dispone che le amministrazioni pubbliche che hanno provveduto ad effettuare le riduzioni delle dotazioni organiche previste dallo stesso articolo 2 del DL n. 95/2012, devono adottare²⁸ i regolamenti di organizzazione secondo i rispettivi ordinamenti.

L'art. 2, comma 11, lett. a) e b), del DL n. 95/2012, prevede che, fermo il divieto di assunzioni per la durata del soprannumero, l'amministrazione avvii le procedure di mobilità cercando di ricollocare il personale eccedente ricorrendo ad una delle procedure indicate dalla norma in ordine di priorità.

Per quanto attiene alle posizioni soprannumerarie la pubblica amministrazione, senza necessità di motivazione, può risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto di tali lavoratori [comma 11, lettera a)] ovvero prevedere cessazioni di personale in servizio, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, per verificare i tempi di riassorbimento delle posizioni soprannumerarie [comma 11, lettera b)].

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

²⁷ Anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del D.lgs. n. 165/2001.

²⁸ Il termine originariamente previsto dalla disposizione è fissato al 31 dicembre 2013.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti												
Assunzione personale	2,57	10,27	10,27	10,27	2,57	10,27	10,27	10,27	2,57	10,27	10,27	10,27
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Assunzione personale (effetti riflessi)					1,24	4,98	4,98	4,98	1,24	4,98	4,98	4,98

Il **prospetto riepilogativo** relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alle modifiche apportate i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti									
Assunzione personale	0,2			0,2			0,2		
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Assunzione personale destinato (effetti riflessi)				0,1			0,1		

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, ancora utilizzabile, evidenzia che le assunzioni proposte rientrano nella disponibilità della relativa dotazione organica, come determinata a seguito delle riduzioni operate con il DPCM. 22 maggio 2015, e con riferimento al personale in servizio al 12 dicembre 2016, come di seguito rappresentato.

(euro)

PERSONALE DELLA TERZA AREA		
Dotazione organica DPCM 22 maggio 2015	Personale in servizio al 12 dicembre 2016	Posti disponibili
8.356	7.743	565 esclusi i fuori ruolo

Circa le assunzioni di 250 unità di personale, la relazione tecnica afferma che le stesse comportano un costo annuo complessivo di **euro 10.266.149,51**, calcolato, ai lordo degli oneri a carico dello Stato (38,38% sulla retribuzione fissa, 32,7% sulla quota F.U.A. e sul compenso per lavoro straordinario), sulla base del trattamento economico fisso, della

quota F.U.A., del compenso per lavoro straordinario e del buono pasto. Il costo è riferito al personale appartenente all'Area III, posizione economica FI, in relazione alle fasce retributive della medesima Area, sulla base del vigente C.C.N.L..

In merito alle varie voci retributive che concorrono a determinare il suddetto onere, si rinvia alle tabelle riepilogative a tal fine riportate nel testo della relazione tecnica relativa all'AS 2705.

La relazione tecnica, afferma che, in considerazione dei tempi tecnici previsti per il reclutamento delle n. 250 unità di personale, l'onere complessivo sopra illustrato è stato imputato in bilancio nel 2017 per i 3/12 (mese di decorrenza prevista per le assunzioni: ottobre).

A tal fine, è stata autorizzata la spesa di **2.566.538 euro** per il 2017 e di **10.266.150** a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto all'articolo 22 del provvedimento in esame.

Si rammenta che nel corso dell'esame l'autorizzazione di spesa per il 2017 è stata integrata di euro 200.000.

La **relazione tecnica** relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo al comma 1-bis, afferma che questo definisce il termine entro il quale adottare il provvedimento di organizzazione del Ministero dell'interno e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, con riguardo alle disposizioni in esame, è stato segnalato²⁹ che la relazione tecnica non precisa le aliquote adottate per la determinazione degli effetti "indotti", come invece espressamente previsto dalla legislazione vigente. Sono stati altresì chiesti chiarimenti su alcune differenze tra i dati indicati dalla relazione tecnica e quelli riportati nel Conto Annuale 2015, relativamente al personale contrattualizzato del Ministero dell'interno. Infine, è stato evidenziato che non sono stati quantificati i costi di espletamento della procedura concorsuale, contrariamente a quanto avviene per l'analoga disposizione di cui all'articolo. Il Governo, nelle note di risposta alle osservazioni formulate, con riguardo alla norma in esame ha riferito quanto segue³⁰.

Circa la valutazione degli effetti riflessi fiscali e contributivi delle spese di personale è stato chiarito che questa è stata effettuata sulla base delle aliquote fiscali e contributive previste a legislazione vigente, tenuto conto del comparto di contrattazione di riferimento del personale interessato dalle disposizioni in esame. In merito al differenziale retributivo rilevato rispetto al dato del Conto annuale 2015, è stato evidenziato che questo deriva

²⁹ Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 704, del 1 marzo 2017.

³⁰ Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 706 dell'8 marzo 2017.

dalla circostanza che le voci riportate nel Conto annuale sono computate al lordo dipendente (non considerano cioè gli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione) e sono aggregate per aree e categorie di inquadramento del personale, esprimendo, pertanto, valori medi, tenuto conto della finalità informativo-statistica propria del Conto annuale. In sede di predisposizione della relazione tecnica è, invece, necessario, per garantire la congruità della copertura finanziaria rispetto all'onere assunzionale, prendere in considerazione il trattamento economico "puntuale", lordo Stato, relativo alle specifiche posizioni economiche delle unità da reclutare. Con riferimento, infine ai costi per l'espletamento di procedure concorsuali è stato chiarito che la relativa spesa, in base a quanto speso per l'espletamento di una analoga recente procedura concorsuale, è pari a **euro 200.000**.

Al riguardo, si evidenzia che la norma autorizza procedure concorsuali finalizzate, nel biennio 2017-2018, all'assunzione a tempo indeterminato, in deroga ai limiti assunzionali vigenti, di 250 unità di personale della terza area funzionale dell'Amministrazione civile dell'interno. Per far fronte a tale onere viene autorizzata la spesa complessiva di 2.766.538 euro per il 2017 e di 10.266.150 euro a decorrere dal 2018. In proposito non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei chiarimenti forniti nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, con specifico riguardo ai criteri di computo degli effetti indotti fiscali e contributivi e al rapporto tra i dati utilizzati nella quantificazione e quelli riportati dal Conto annuale 2015. Si prende altresì atto di quanto chiarito in merito ai costi delle relative procedure concorsuali, che vengono quantificati in euro 200.000 per il 2017. Peraltro andrebbe confermato che proprio a tale voce di spesa debba essere imputato l'incremento dell'autorizzazione di spesa prevista per il 2017 (da 2.566.538 a 2.766.538 euro) disposta dal maxiemendamento approvato al Senato.

Riguardo al comma 1-*bis*, introdotto dal Senato, che interviene sui termini per il riassorbimento delle posizioni soprannumerarie derivanti dalla procedura di riduzione organica prevista dall'art. 2 del DL 95/2012 (c.d. DL *spending review*), andrebbe acquisita conferma della neutralità finanziaria di tali previsioni, rispetto a quanto eventualmente scontato in relazione alle riduzioni delle consistenze organiche.

ARTICOLO 13

Assunzione di personale del Ministero della giustizia

La norma, modificata al Senato, autorizza il Ministero della giustizia ad avviare nel biennio 2017-2018 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie³¹ per l'assunzione di un numero massimo di 60 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogica, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità (comma 1).

Le procedure concorsuali sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*,³² (comma 2)

Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di **euro 1.200.000** per il 2017 e di **euro 2.400.000** a decorrere dal 2018 (comma 3).

Al fine di assicurare la celerità di espletamento delle procedure assunzionali in riferimento non si applica il limite per l'integrazione del numero dei componenti delle commissioni di cui all'art. 9, comma 3, del DPR n. 487/1994 e a ciascuna delle sottocommissioni, previste dalla medesima disposizione, presieduta dal componente più anziano, non può essere assegnato un numero inferiore a 250 candidati (comma 3-*bis*).

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti												
Assunzione personale	0,8	2,4	2,4	2,4	0,8	2,4	2,4	2,4	0,8	2,4	2,4	2,4
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Assunzione personale (effetti riflessi)					0,39	1,16	1,16	1,16	0,39	1,16	1,16	1,16
Maggiori spese correnti												
Prove selettive	0,4				0,4				0,4			

³¹ In corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

³² Sono nello specifico derogate, inoltre, le previsioni di cui all'art. 4, comma 5, del DL n. 101/2013, nonché e l'art. 30, comma 2-*bis*, del D.lgs. n. 165/2001.

La **relazione tecnica** relativa al testo originario del provvedimento ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa è volta a consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e dei compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità dal DPCM 84/2015, nonché a sostenere gli interventi educativi, i programmi di inserimento lavorativo, le misure di sostegno all'attività trattamentale e gli interventi in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova.

Viene, inoltre, evidenziato che l'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale, ma, nel contempo, non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo; si è invece provveduto alla rideterminazione delle piante organiche a seguito di procedure di revisione della spesa, attuate con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna). Viene sottolineato, inoltre, che l'integrazione di personale, con particolare riferimento al personale di servizio sociale che, nello specifico, è quello incaricato di assicurare l'attuazione dei provvedimenti penali in area esterna, si pone come azione indispensabile di miglioramento per rendere funzionalmente capaci tali uffici di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati. L'intervento proposto consente l'assunzione di un massimo di 60 unità di personale giovane, motivato e adeguatamente formato, comunque nel limite delle attuali dotazioni organiche, appartenente all'Area terza funzionale del Comparto Ministeri che permetterà al Dipartimento di far diventare, nel futuro, l'esecuzione penale esterna maggioritaria rispetto all'esecuzione penitenziaria.

La quantificazione degli oneri stipendiali annui delle 60 unità è rappresentata sulla base degli elementi indicati nella tabella sotto riportata

(euro)

Qualifica	Unità da assumere	Onere trattamento fondamentale	Onere trattamento accessorio (val. medio annuo)	Tratt. complessivo (onere ind. annuo)	Totale generale
Funzionario area pedagogica e mediatore culturale III FI	60	38.619,14	1.203,11	39.822,45	2.389.347,00
Onere annuo (arrotondato)					2.400.000,00

Vengono, altresì, riportate le voci di costo relative alle prove selettive, il cui onere complessivo è quantificato in euro 400.000 per il solo 2017.

(euro)

Attività	Spesa
Locazione locali	210.000
Facchinaggio, allestimento e gestione locali	40.000
Adeguamento norme di sicurezza sanitarie	27.000
Cancelleria e stampati	33.000
Compensi e trasferte alle Commissioni e gettoni presenza vigilanza	90.000
Totale	400.000

L'onere complessivo derivante dalla disposizione viene riportato a seguire

(euro)

Voce costo	2017	Dal 2018
Procedure concorsuali	400.000	0
Oneri stipendiali	800.000	2.400.000
Oneri annuo	1.200.000	2.400.000

La **relazione tecnica** relativa al maxiemendamento approvato al Senato, non considera il comma 3-*bis*.

Al riguardo, andrebbe confermata la neutralità delle previsioni di cui al comma 3-*bis*, rispetto alle risorse occorrenti per l'espletamento delle procedure concorsuali.

ARTICOLO 14

Sicurezza e operatività della rete diplomatica e consolare

La norma prevede che, ai fini del potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano, il contingente di personale a contratto³³ sia incrementato di 20 unità. A tal fine è autorizzata la spesa di euro di **203.000 euro** per il 2017, di **414.120 euro** per il 2018, di **422.402 euro** per il 2019, di **430.850 euro** per il 2020, di **439.467 euro** per il 2021, di **448.257 euro** per il 2022, di 457.222 euro per il 2023, di **466.366 euro** per il 2024, di **475.694 euro** per il 2025 e di **485.208 euro** a decorrere dal 2026 (comma 1).

Il testo originario della disposizione autorizza per l'aumento di 10 unità di personale a contratto autorizza la spesa di euro 101.500 per il 2017, di euro 207.060 per il 2018, di euro 242.604 a decorrere dal 2019. Al fine di rafforzare la sicurezza dei cittadini e degli interessi italiani all'estero, per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 158, del

³³ Di cui all'art. 152, del DPR n. 18/1967.

D.lgs. n. 66/2010 è autorizzata la spesa di **euro 2,5 milioni** per il 2017 e di **euro 5 milioni** a decorrere dal 2018 (comma 1-*bis*).

Il **prospetto riepilogativo**, relativo al testo originario del provvedimento, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti												
Potenziamento rete dip. e cons. del continente africano di 10 unità	0,1	0,21	0,24	0,24	0,1	0,21	0,24	0,24	0,1	0,21	0,24	0,24
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Potenziamento rete dip. e cons. del continente africano di 10 unità (effetti riflessi)					0,05	0,1	0,12	0,12	0,05	0,1	0,12	0,12

Il **prospetto riepilogativo** relativo al **maxiemendamento** approvato dal Senato ascrive alle modifiche apportate i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti									
Potenziamento rete dip. e cons. del continente africano di 10 unità	0,1	0,21	0,18	0,1	0,21	0,18	0,1	0,21	0,18
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Potenziamento rete dip. e cons. del continente africano di 10 unità (effetti riflessi)				0,5	0,1	0,09	0,5	0,1	0,09
Maggiori spese correnti									
Interventi nel continente africano – Arma dei carabinieri (comma 1-bis)	2,5	5,0	5,0	2,5	5,0	5,0	2,5	5,0	5,0
Maggiori entrate tributarie e contributive									
Interventi nel continente africano – Arma dei carabinieri (effetti riflessi) (comma 1-bis)				0,21	0,42	0,42	0,21	0,42	0,42

La **relazione tecnica** relativa al maxiemendamento approvato al Senato afferma che l'articolo 14 comma 1, incrementa di 20 unità il contingente del personale locale per le accresciute esigenze derivanti dal potenziamento della presenza della rete diplomatica e consolare nel continente africano, derivante anche dall'emergenza in materia di immigrazione, per un totale complessivo di 20 unità (le unità sono 10 nel testo originario della disposizione).

Gli oneri sono valutati sulla base dell'ultimo costo medio storico accertato per il personale a contratto assunto localmente dalle sedi africane (20.300 euro, lordo amministrazione), che, prudenzialmente, viene aumentato del 2% per ciascun anno del decennio, per tenere conto della dinamica salariale media storicamente accertata per il personale della categoria. Per il solo primo anno, l'onere è considerato al 50%, per tenere conto del tempo necessario per l'espletamento delle prove concorsuali e per l'effettiva assunzione dei vincitori.

(euro)

Anno	Aumento medio prudenziale previsto	Costo unitario (lordo amministrazione)	Costo per 20 unità (anno intero)	Costo per 20 unità (6 mesi)
2017	2%	20.300	406.000	203.000
2018	2%	20.706	414.120	
2019	2%	21.120	422.402	
2020	2%	21.543	430.850	
2021	2%	21.973	439.467	
2022	2%	22.413	448.257	
2023	2%	22.861	457.222	
2024	2%	23.318	466.366	
2025	2%	23.785	475.694	
2026	2%	24.260	485.208	

La tabella sopra riportata si riferisce al costo complessivo delle venti unità. Per la determinazione dei maggiori oneri derivanti dalla modifica apportata dall'emendamento, deve essere considerato un onere pari al 50% degli importi ivi indicati.

Con riguardo al comma 1-bis, viene inoltre evidenziato che la disposizione incrementa di 2,5 milioni per il 2017 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 la spesa relativa all'indennità di cui all'art. 171 del DPR n. 18/1967, per le finalità di cui all'art. 158 del D.lgs. n. 66/2010. Le maggiori risorse saranno utilizzate per l'invio di personale dell'Arma dei carabinieri presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari aggiuntivo a quello attualmente presente negli uffici all'estero.

Lo stanziamento aggiuntivo è necessario per far fronte alle esigenze di sicurezza derivanti dall'apertura delle nuove sedi diplomatiche (come quelle in Niger e in Guinea) o la riapertura di sedi in precedenza temporaneamente chiuse (come l'ambasciata a Tripoli) disposta dal Governo, nonché a quelle dovute al deterioramento delle condizioni locali in almeno 10 Paesi africani, tra i quali quelli maggiormente interessati dai flussi migratori verso l'Italia.

La tabella sotto riportata mostra come le risorse aggiuntive consentano di potenziare di 12 unità la presenza all'estero dei militari dell'Arma presenti su posto in organico e in più di inviare 37 unità aggiuntive in "assegnazione breve" (di durata non superiore a un anno).

(euro)

Potenziamento personale Arma dei Carabinieri						
	Unità aggiuntive	Costo medio lordo dipendente	Costo medio lordo dipendente annuale (cap. 1280)	Oneri sociali a carico dell'amministrazione (cap. 1278)	Viaggi, trasferimenti e congedo (cap. 1292)	Costo totale
Carabinieri. "assegnazione breve"	37	88.752	3.283.824	126.096	214.008	3.623.928
Carabinieri "quadriennali"	12	100.656	1.207.872	40.896	39.042	1.287.810
Totale			4.491.696	166.992	253.050	4.911.738

Viene precisato che sono stati considerati i costi medi annuali dei carabinieri "quadriennali" e di quelli in "assegnazione breve", ipotizzando per questi ultimi un avvicendamento a cadenza trimestrale, nonché gli oneri sociali annuali che l'amministrazione sostiene per ciascuno di loro.

Per i viaggi di trasferimento, si è considerato che ogni carabiniere "quadriennale" compie, in 4 anni, 1 viaggio di andata (assegnazione), 1 viaggio di ritorno e 4 viaggi per congedo (2 di andata e 2 di ritorno), per un totale di 6 viaggi in 4 anni. Considerato che normalmente viaggia accompagnato da 2 familiari, il totale delle persone che si muovono in 4 anni è pari a 36 (12 carabinieri + 24 familiari) e, quindi, i viaggi che si effettuano in un anno sono pari a $6 \times 36 / 4 = 54$ viaggi.

Per un biglietto aereo si spendono mediamente 723 euro e, quindi, il costo dei trasferimenti per i 12 carabinieri aggiuntivi è pari a **euro 39.042**.

Per i carabinieri in assegnazione breve, che si avvicendano ogni 3 mesi, viene invece considerato una media di 8 viaggi in 1 anno pari a 1 viaggio A/R al trimestre, per un totale 296 viaggi in 1 anno (8×37 unità). Posto che per 1 biglietto aereo di sola andata si spendono mediamente 723 euro, il costo dei biglietti aerei per le 37 unità da inviare in assegnazione breve con avvicendamento trimestrale è pari ad **euro 214.008**.

La relazione tecnica precisa, altresì, che anche in considerazione del tempo necessario per l'invio di personale aggiuntivo, per il 2017 si considera un onere pari al 50% di quello a regime.

I trattamenti economici in questione non hanno natura retributiva (art. 171, DPR n. 18/1967) e non sono previsti meccanismi di adeguamento automatico.

Sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione di cui all'art. 172 del DPR n. 18/1967, essi possono variare, sia in aumento che in diminuzione, a seconda delle rilevazioni obiettive sul costo della vita, sul corso dei cambi e sul livello di rischio e disagio delle singole sedi. Considerato inoltre che l'autorizzazione

di spesa è espressamente indicata come un limite di spesa, l'onere complessivo può essere considerato come invariabile nell'arco del prossimo decennio.

Lo stanziamento aggiuntivo disposto con riguardo al comma 1-bis sarà attribuito al capitolo 1280 e, per la parte relativa agli oneri a carico dell'amministrazione, al capitolo 1278 dello stato di previsione del MAECI.

Agli oneri derivanti dalle disposizioni si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in ragione della diretta connessione della presenza del personale dell'Arma nelle sedi all'estero con l'adempimento degli obblighi internazionali che le sedi medesime stesse sono chiamate ad adempiere, anche in relazione alle iniziative dell'Unione europea per la gestione del fenomeno migratorio.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione considerati i dati e gli elementi forniti dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 15

Rifiuto di ingresso

La norma attribuisce al Direttore della Direzione Centrale della Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno³⁴ la decisione di inserire nel sistema di informazione Schengen, ai fini del rifiuto di ingresso, la segnalazione dei cittadini stranieri che abbiano commesso gravi reati o su cui esistano indizi concreti sull'intenzione di commetterli ³⁵ (comma 1).

Alla competenza funzionale inderogabile del TAR del Lazio sono attribuite le controversie relative alle decisioni richiamate dal comma precedente³⁶ (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento afferma che le disposizioni sono relative ad attività già rientranti nelle attribuzioni del Dipartimento della pubblica sicurezza e conclude escludendo, alla luce della natura ordinamentale delle disposizioni, che le stesse non determinano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione.

³⁴Con l'introduzione del comma 6-*bis* all'articolo 4 del D.lgs. n. 286/1998.

³⁵ Nei casi di cui all'articolo 24, paragrafo 2, lettera b), del medesimo regolamento (CE) 1987/2006.

³⁶ Con l'introduzione della lettera q-*quinquies* al comma 1 dell'articolo 135, del D.lgs. n. 104/2010.

ARTICOLO 16

Ricorso avverso il decreto di espulsione

La norma introduce una disposizione con la quale si assoggettano *ope legis* al rito abbreviato del processo amministrativo le controversie riguardanti i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del D.lgs. n. 286/1998, relativo a espulsioni per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, e quelli adottati ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 144/2005, concernente le espulsioni per motivi di prevenzione del terrorismo.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento, afferma che le disposizioni, di natura esclusivamente ordinamentale, non determinano oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 17

Identificazione dei cittadini stranieri irregolari o soccorsi in mare

Le norme inseriscono nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286³⁷ l'articolo 10-ter, recante disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare. In particolare, si prevede che lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera o giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare sia condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza presso appositi punti di crisi allestiti nell'ambito di strutture esistenti. In tali strutture sono effettuate le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico ed è assicurata l'informazione sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilità di ricorso al rimpatrio volontario assistito (comma 1). Tali operazioni sono eseguite anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarità sul territorio nazionale (comma 2).

Si prevede che il rifiuto reiterato dello straniero di sottoporsi ai rilievi sopra descritti configuri rischio di fuga ai fini del trattenimento nei centri. Il trattenimento è disposto con

³⁷ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

provvedimento del questore. Se il trattenimento è disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, è competente alla convalida il Tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale (comma 3)

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ricorda che la realizzazione di *hot-spot* in cui effettuare le operazioni di soccorso e di prima assistenza e di identificazione, nonché rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico è prevista nella *road-map* presentata dal Governo italiano alla Commissione europea in attuazione delle decisioni (UE) del Consiglio, 1523 e 1601, del settembre 2015. Il Ministero dell'interno ha individuato alcuni centri, tra quelli destinati alla prima accoglienza, con funzioni di *hot spot*, in cui sono canalizzati i flussi di migranti e all'interno dei quali è effettuato un primo *screening* sanitario, per rilevare la necessità e l'urgenza di cure più appropriate e l'eventuale presenza di condizioni di vulnerabilità. Successivamente, sono avviate le procedure di identificazione, con la compilazione di un apposito modulo contenente i dati personali del migrante e le informazioni di base, tra cui, in particolare, la volontà del migrante di richiedere protezione internazionale. Al migrante viene, altresì, fornita ogni informazione utile sul programma di ricollocazione all'interno di altri Stati membri dell'Unione europea nonché sulla possibilità del ricorso al rimpatrio volontario assistito. Nei medesimi centri sono effettuate le operazioni di fotosegnalamento, rilevamento delle impronte digitali e registrazione, che ai sensi degli articoli 9 e 14 del regolamento UE 603/2013 (cd. regolamento Eurodac) costituiscono un obbligo per gli Stati membri dell'Unione europea. Tali funzioni vengono svolte nell'ambito delle strutture allestite ai sensi del decreto-legge n. 45/1995³⁸, oppure nell'ambito delle strutture governative di prima accoglienza per richiedenti protezione internazionale, all'interno delle quali, oltre alle attività di primo soccorso e assistenza, sono effettuate le attività di identificazione appena descritte. L'operazione non comporta aumento dei costi, in quanto si tratta di stranieri che comunque vengono accolti nei centri governativi di prima accoglienza per le attività di soccorso e di prima assistenza.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha precisato che, secondo quanto esplicitato dal Ministero dell'interno, le attività di rilevamento fotodattiloscopico sono già svolte a legislazione vigente in conseguenza degli obblighi derivanti da norme comunitarie.

³⁸ Che reca disposizioni urgenti per l'ulteriore impiego del personale delle Forze armate in attività di controllo della frontiera marittima nella regione Puglia.

Al riguardo, pur prendendo atto di quanto evidenziato nel corso dell'esame presso il Senato, appare necessario acquisire conferma circa l'effettiva possibilità per le strutture preposte di effettuare il complesso degli adempimenti, come indicati dalla relazione tecnica, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.

ARTICOLO 18, commi 1 e 2

Sistema informativo automatizzato del Ministero dell'interno

Le norme integrano il testo dell'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286³⁹. L'articolo citato reca disposizioni contro le immigrazioni clandestine. Le integrazioni prevedono che il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno assicuri la gestione e il monitoraggio, con modalità informatiche, dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare anche attraverso il Sistema Informativo Automatizzato. A tal fine si prevede che siano predisposte le necessarie interconnessioni con il Centro elaborazione dati interforze⁴⁰, con il Sistema informativo Schengen⁴¹ e con il Sistema Automatizzato di Identificazione delle Impronte: Si prevede anche che sia assicurato il tempestivo scambio di informazioni con il Sistema gestione accoglienza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del medesimo Ministero dell'interno (comma 1).

Per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato si provvede, per 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020 (comma 2).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che l'attivazione del sistema informativo automatizzato per la gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le posizioni di ingresso e soggiorno irregolare dei cittadini stranieri determinerà costi stimati pari a 4 milioni di euro complessivi per il triennio 2017-2019 di cui 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, discendenti dallo sviluppo del *software*, dal potenziamento dell'*hardware*, dal collegamento con altre piattaforme, dalla traduzione dei provvedimenti, dalle statistiche e dai servizi *help-desk*. Tali

³⁹ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

⁴⁰ Di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

⁴¹ Di cui al regolamento CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006.

costi trovano la copertura finanziaria nell'ambito delle somme stanziare per l'Italia nel Fondo per la Sicurezza Interna, come indicato nel Programma nazionale 2014-2020, approvato con la Decisione del 5 agosto 2015 e, più specificamente, in Obiettivo specifico n. 2 Frontiere, Obiettivo nazionale n. 2 Scambio di informazioni, che ha una dotazione pari a 22 milioni di euro, in Obiettivo specifico n. 3 Sostegno operativo, Obiettivo Nazionale n. 2 Sostegno operativo alle frontiere, che ha una dotazione pari a poco più di 28 milioni di euro. La relazione tecnica prosegue affermando, con riferimento al collegamento fra il sistema SGA del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e del Dipartimento per la pubblica sicurezza, che si tratta di una manutenzione evolutiva volta a consentire lo scambio di dati in modalità *web-service*, con un costo stimabile non superiore a 50.000 euro, al quale si provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio del cap. 7365, CDR 4, tabella 8, che presenta una dotazione pari a euro 2.075.155, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, procedendo ad una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse.

Nel corso dell'esame presso il Senato, il Governo ha chiarito⁴² che gli oneri connessi all'attivazione del Sistema informativo automatizzato, pari a 4 milioni di euro per il triennio 2017- 2019, erano stati determinati come segue:

- anno 2017, euro 500.000 per le attività di adeguamento dell'hardware ed euro 250.000 per l'attività di interpretariato specialistica. Tale attività è finalizzata a dotare l'applicativo di ulteriori traduzioni giuridiche in lingue non veicolari, quali - a titolo meramente esemplificativo - il rumeno, il moldavo, il cingalese, il kosovaro, etc., per un totale di 80 pagine a traduzione, il cui costo medio può essere quantificato in euro 200 per ogni pagina;
- -anno 2018, euro 2.250.000 per le attività di sviluppo del *software* ed euro 250.000 per le citate attività di traduzione;
- anno 2019, euro 750.000,00 per l'implementazione di *software* necessari a garantire la capacità del sistema di dialogare con le altre pertinenti banche dati di polizia, quali Ced interforze, e altri sistemi che gestiscono informazioni riguardanti gli immigrati e controllo delle frontiere.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica indica l'onere che si stima di dover sostenere per la realizzazione del sistema informativo, ma non fornisce indicazioni circa i costi, di carattere permanente, per la gestione del medesimo sistema nel lungo periodo. Su tale aspetto appare opportuno acquisire elementi di valutazione.

⁴² Nota RGS Protocollo n. 37038/2017 del 7 marzo 2017.

In merito alle modalità di reperimento delle necessarie risorse, si rinvia alla successiva parte relativa ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 imputa gli oneri per l'attivazione del Sistema informativo automatizzato di cui al comma 1, pari a 0,75 milioni di euro per l'anno 2017, 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 0,75 milioni di euro per l'anno 2019, a valere sulle risorse del Fondo per la sicurezza interna cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020. In proposito, fermo restando che la dotazione finanziaria del Fondo medesimo, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, risulta complessivamente pari a poco più di 50 milioni di euro, appare tuttavia necessario acquisire una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle risorse in parole non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul predetto Fondo.

ARTICOLO 18, commi 3

Competenze direzioni distrettuali antimafia

La norma attribuisce alle direzioni distrettuali antimafia le indagini per i delitti di associazione per delinquere finalizzati a tutte le forme aggravate di traffico organizzato di migranti.

La relazione tecnica e il **prospetto riepilogativo** non considerano la norma.

Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, della possibilità per le strutture interessate di svolgere le attività in questione con le risorse già disponibili in base alla legislazione previgente.

ARTICOLO 19

Disposizioni urgenti per assicurare l'effettività delle espulsioni e il potenziamento dei centri di permanenza per i rimpatri

La norma ridenomina i “Centri di identificazione ed espulsione” (CIE), di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 286/1998 in “Centri di permanenza per i rimpatri” (comma 1).

Vengono, inoltre, modificate talune disposizioni del D.lgs. n. 286/1998, prevedendo che:

- per lo straniero che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a novanta giorni e che già, a legislazione previgente⁴³, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo ulteriore di trenta giorni, tale ultimo termine è prorogabile di altri 15 giorni, previa convalida da parte del giudice di pace, nei casi di particolare complessità delle procedure di identificazione e di organizzazione del rimpatrio⁴⁴ (comma 2, lett. a);
- nei casi di espulsione dello straniero di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo, quando non risulta possibile effettuare il rimpatrio per cause di forza maggiore, l'autorità giudiziaria dispone il ripristino dello stato di detenzione per il tempo strettamente necessario all'esecuzione del provvedimento di espulsione⁴⁵ (comma 2, lett. b).

L'art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 286/1998, prevede che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta nei confronti dello straniero che si trovi in posizione irregolare circa il soggiorno nel territorio nazionale, qualora ritenga di dovere irrogare la pena detentiva entro il limite di due anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena, ovvero in altre specifiche circostanze, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione. Il comma 5, del medesimo articolo disciplina altresì l'espulsione dello straniero in posizione irregolare rispetto al soggiorno nel territorio nazionale e che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni;

Viene, altresì, disposto che, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione dello straniero, il Ministro dell'interno, adotti le iniziative per garantire l'ampliamento della rete dei Centri di cui al comma 1, in modo da assicurare la distribuzione delle strutture sull'intero territorio nazionale (comma 3, primo periodo).

La dislocazione dei centri di nuova istituzione avviene, sentito il presidente della regione o della provincia autonoma interessata, privilegiando i siti e le aree esterne ai centri urbani che risultino più facilmente raggiungibili e nei quali siano presenti strutture di proprietà pubblica che possano essere, anche mediante interventi di adeguamento o ristrutturazione, resi idonei allo scopo, tenendo conto della necessità di realizzare strutture di capienza limitata, idonee a garantire condizioni di trattenimento che assicurino l'assoluto rispetto della dignità della persona. Nei centri di cui al presente comma si applica la disciplina relativa alle visite senza autorizzazioni presso gli istituti penitenziari⁴⁶ e il Garante dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale esercita tutti i poteri di verifica e di accesso di cui all'art. 7, comma 5, lett. e), del DL n. 146/2013 (comma 3, periodi dal secondo al quarto)

⁴³ Ai sensi dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998.

⁴⁴ A tal fine viene integrato il testo dell'art. 14, comma 5, del D.lgs. n. 286/1998.

⁴⁵ A tal fine viene aggiunto il comma 9-*bis*, all'art. 16, del D.lgs. n. 286/1998.

⁴⁶ Di cui all'art. 67, della legge n. 354/1975.

Per le spese di realizzazione dei centri, pari a **13 milioni di euro**, si provvede a valere sulle risorse del fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016. Per le spese di gestione dei centri è autorizzata la spesa di **euro 3.843.000** nel 2017, di **euro 12.404.350** nel 2018 e di **euro 18.220.090** a decorrere dal 2019 (comma 3, quinto e sesto periodo).

L'art. 1, comma 140, della legge 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha istituito un fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori dei trasporti e viabilità, infrastrutture, ricerca, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria, prevenzione rischio sismico, riqualificazione urbana, eliminazione delle barriere architettoniche. Il Fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di: 1.900 milioni di euro, per il 2017; 3.150 milioni per il 2018; 3.500 milioni per il 2019; 3000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'utilizzo del fondo è disposto con uno o più DPCM in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi di decreto sono trasmessi per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la BEI, con la BCE, con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.

Viene, inoltre, autorizzata, la spesa di **euro 19.125.000** in favore del Ministero dell'interno, per il 2017, a valere sulle risorse del programma FAMI-Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'UE, nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020, allo scopo di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa, (comma 4).

Sono dettate, infine, disposizioni in materia di trattamento economico applicabile al personale civile e militare della Croce Rossa italiana che, tra le varie funzioni, assicura anche lo svolgimento di attività umanitarie presso i centri per cittadini stranieri (comma 5). In particolare, la norma prevede⁴⁷ che al personale civile e militare della CRI transitato in altre amministrazioni, in luogo dell'art. 5, comma 5, secondo periodo, del D. lgs. n. 178/2012, che prevede la non liquidazione del trattamento di fine servizio⁴⁸, si applichi l'art. 5, comma 5, terzo periodo, del medesimo decreto legislativo che, in caso di transito di tale personale in un'amministrazione dove a parità di qualifica venga corrisposto

⁴⁷ Modifica l'art. 6, comma 6, primo periodo, del D. lgs. n. 178/2012.

⁴⁸ Ciò in quanto il transito interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con la Croce rossa italiana.

trattamento economico inferiore rispetto a quello in godimento, prevede l'attribuzione di un assegno *ad personam* riassorbibile d'importo corrispondente alla differenza tra i due.

Il **prospetto riepilogativo**, riferito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
Maggiori spese correnti												
Costi di gestione derivanti dall'attivazione dei nuovi posti nei Centri permanenza per rimpatri (comma 3)	3,84	12,40	18,22	18,22	3,84	12,40	18,22	18,22	3,84	12,40	18,22	18,22

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, afferma che il **comma 3** prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri. A tale fine viene ipotizzato di portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti.

Costi di realizzazione

Attualmente sono disponibili nei Centri di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 286/1998 circa 360 posti; per portare la capienza complessiva fino a 1.600 posti, (+1.240 posti) da attivare nel triennio 2017-2019, si prevede di procedere attraverso il ripristino della disponibilità di posti in strutture già destinate ai Centri in questione, attualmente chiuse per lavori di ristrutturazione, e l'acquisizione di strutture di proprietà pubblica da riadattare. I costi di realizzazione sono connessi alla ristrutturazione o all'adattamento di strutture esistenti.

Viene stimato un costo complessivo di circa **13 milioni di euro**, calcolato sulla base dei costi medi di ristrutturazione dei Centri sostenuti nell'ultimo periodo, ai quali si potrà far fronte a valere sulle risorse del fondo investimenti di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232/2016.

Costi di gestione

I costi di gestione derivanti dall'attivazione dei nuovi posti (1.240) nel corso del triennio 2017-2019, sono riportati nella tabella seguente:

(euro)

	Incremento posti annuali	Valore complessivo incrementale posti	Posti	Costo pcpd	IVA	Giorni	Totale	Totale complessivo annuo
			A	B	C	D	A*B*C*D	
2017	500	500	500	35	1,22	180	3.843.000	3.843.000
2018	600	1.100	500	35	1,22	365	7.792.750	12.404.350
			600	35	1,22	180	4.611.600	
2019	140	1.240	1.100	35	1,22	365	17.144.050	18.220.090
			400	35	1,22	180	1.076.040	

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22 del presente provvedimento.

Si evidenzia che l'art. 22, comma 1, determina gli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera a), b) ed e), 11, comma 3, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a **11.101.046 euro** per il 2017, a **31.203.531 euro** per il 2018, a **36.636.344 euro** per il 2019, a **36.514.389 euro** per il 2020, a **36.523.006 euro** per il 2021, a **36.531.796 euro** per il 2022, a **36.540.761 euro** per il 2023, a **36.549.905 euro** per il 2024, a **36.559.233 euro** per il 2025 e a **36.568.747 euro** a decorrere dal 2026.

Con riferimento al comma 4, viene altresì evidenziato che la somma da autorizzare per il 2017, pari a **19.125.000 euro**, è costituita dagli oneri necessari alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale. Viene precisato che le somme necessarie alla predisposizione dei voli per i rimpatri e per le spese del relativo personale sono state stimate su 10 mesi, in considerazione del fatto che i primi 2 mesi del corrente anno sono ormai trascorsi. Per quanto concerne il programma dei rimpatri che saranno effettuati, la relazione tecnica prevede l'organizzazione di 17 voli *charter* nel corso del corrente anno. Agli oneri predetti si provvede nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo Asilo, Migrazione ed Integrazione (PAM) del periodo di programmazione 2014/20, già destinate ai rimpatri per una quota pari a 27,5 milioni di euro.

La relazione tecnica non considera il comma 5.

Nel corso dell'esame in prima lettura al Senato, con riguardo alla norma in esame, è stato chiesto⁴⁹ di confermare la correttezza della quantificazione dell'onere associato al comma 3 e di fornire chiarimenti circa l'idoneità delle risorse poste a copertura del medesimo onere (art. 1, comma 140, della legge n. 232/2016). Con riferimento al comma 4 sono stati richiesti una conferma della disponibilità delle risorse previste a copertura e un chiarimento al fine di verificare se la riprogrammazione delle risorse medesime possa pregiudicare le attività precedentemente finanziate. In relazione al comma 5, è stato infine chiesto di confermare che la modifica del trattamento economico disposta risulti effettivamente "neutrale" considerato che in forza della stessa modifica sembrerebbe determinarsi la corresponsione del trattamento

⁴⁹ Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 704, del 1 marzo 2017.

di fine servizio ai dipendenti che risultino trasferiti in mobilità ad altra amministrazione, nei termini che non sono ad oggi previsti dalla normativa in vigore.

Il Governo, nelle note di risposta alle osservazioni formulate, ha riferito quanto segue⁵⁰.

In relazione al comma 3, con riguardo alla ristrutturazione di strutture esistenti, ha precisato che sarà necessaria la predisposizione di adeguate misure di vigilanza e sicurezza, mediante l'impiego giornaliero, per ciascuna nuova struttura, di un contingente medio di 80 operatori delle Forze di Polizia (composto da aliquote dei Reparti inquadrati e da personale dei presidi territoriali di polizia). Per garantire il menzionato dispositivo di sicurezza nelle nuove strutture, si stima un onere medio annuale di 3,5 milioni di euro per la vigilanza al singolo centro. In particolare, le spese stimate sono riferite al vitto, all'alloggio, all'indennità di o.p. ed al lavoro straordinario del personale di polizia impiegato giornalmente, e calcolate sulla base dei dispositivi di vigilanza e ordine pubblico assicurati presso gli attuali centri. I costi così stimati sono sostenibili con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Per quanto riguarda i fabbisogni relativi al trasporto dei migranti irregolari verso i centri di permanenza per i rimpatri, e al conseguente servizio di scorta, si fa presente che tale attività viene normalmente dispiegata con mezzi delle Forze di polizia. Peraltro, la prevista dislocazione dei nuovi centri su tutto il territorio nazionale ridurrà il ricorso a trasferimenti con mezzi aerei, oggi utilizzati, nel caso di rintraccio in località distanti dai centri stessi. Premesso, quindi, che da questo punto di vista la norma potrà produrre riduzioni di spesa, si evidenzia che la distribuzione uniforme delle strutture sul territorio consentirà trasferimenti più brevi che, pertanto, potranno essere sostenuti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo investimenti di cui all'art. 1, comma 140, legge n. 232/2016, è stato chiarito che la realizzazione dei centri di nuova istituzione può essere ricondotta nel settore di spesa di cui alla lett. e) - edilizia pubblica- previsto dal predetto comma 140. In merito al comma 4 è stata confermata la disponibilità delle risorse del Fondo asilo, migrazione ed integrazione (FAMI), atteso che alla data odierna non sono state ancora impegnate somme per i programmi di rimpatrio forzato a valere sullo stesso Fondo. Per gli anni successivi, in caso di necessità, è possibile ricorrere ad una rimodulazione delle risorse sulla base di ulteriori richieste di finanziamenti fino alla durata del FAMI (2020). Con riguardo, infine, al comma 5, è stato evidenziato che la relazione tecnica allegata al D. lgs. n. 178/2012, precisa che, con riferimento alla mobilità del personale civile della CRI di cui all'art. 6, comma 6, si detta una disposizione speciale che tende a non determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", in quanto la mobilità avviene a valere sulle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente delle amministrazioni destinatarie, e quindi con risorse finanziarie già impegnate o comunque destinate.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione di cui al comma 3 prevede l'ampliamento della rete dei centri di permanenza per i rimpatri, incrementando la capienza complessiva degli stessi da 360 a 1.600 posti, con un aumento di 1.240 posti nel triennio 2017-2019. Ai fini

⁵⁰ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 706 dell'8 marzo 2017.

dell'approntamento dei nuovi centri, la relazione tecnica afferma che si provvederà mediante ristrutturazione di quelli esistenti o acquisto di nuovi, a fronte di una spesa che il comma 3, quinto periodo, indica in 13 milioni di euro. La disposizione non individua espressamente la modulazione temporale di tale spesa. Si evidenzia inoltre che non sono forniti i dati ed i parametri di quantificazione della suddetta spesa né un cronoprogramma degli interventi da realizzare in ciascun anno del triennio, anche al fine di verificare che l'effetto sui saldi di finanza pubblica della spesa in questione sia coerente con quella già scontata con riguardo all'art. 1, comma 140, della legge 232/2016, che ha istituito il fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Nulla da osservare con riguardo alla spesa autorizzata per far fronte nel triennio alla gestione dei centri (euro 3.843.000 nel 2017, euro 12.404.350 nel 2018 ed euro 18.220.090 a decorrere dal 2019), considerato che la medesima è ricondotta entro un limite di spesa e alla luce dei dati e degli elementi forniti per la relativa quantificazione.

Con riferimento al comma 5, si prende atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura al Senato in merito alla neutralità finanziaria della disposizione. Sarebbe, peraltro, opportuno chiarire la portata applicativa della disposizione, al fine di escludere che la stessa - eliminando il richiamo espresso all'art. 5, comma 5, secondo periodo, del D. lgs. n. 178/2012 - possa consentire la liquidazione al personale civile e militare della CRI transitato in altre amministrazioni di un trattamento di fine servizio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia preliminarmente che il comma 4 autorizza in favore del Ministero dell'interno per l'anno 2017 la spesa di euro 19.125.000 a valere sulle risorse del programma FAMI – Fondo Asilo, migrazione e integrazione cofinanziato dall'Unione europea nell'ambito del periodo di programmazione 2014/2020, al fine di garantire l'esecuzione delle procedure di espulsione, respingimento o allontanamento degli stranieri irregolari dal territorio dello Stato, anche in considerazione dell'eccezionale afflusso di cittadini stranieri provenienti dal Nord Africa. In proposito, appare opportuna una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura

nonché una assicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sul Fondo medesimo.

ARTICOLO 19-bis

Minori non accompagnati

La norma, introdotta in prima lettura al Senato, esclude i minori non accompagnati dall'applicazione del decreto in esame.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato, si limita a ribadire il contenuto della disposizione.

Nulla da osservare al riguardo.

Si ricorda che disposizioni specifiche riferite ai minori stranieri non accompagnati sono contenute nel testo legislativo approvato in via definitiva dalla Camera nella seduta del 29 marzo 2017 (C. 1658-B "Misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati") e nel decreto legislativo n. 142 del 2015.

ARTICOLO 20

Relazione del Governo sullo stato di attuazione

La norma demanda al Governo il compito di presentare alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti.

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento afferma che la disposizione non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 21

Disposizioni transitorie

La norma, modificata dal Senato, definisce la tempistica di applicazione di alcune delle disposizioni del provvedimento in esame, stabilendo che le cause e i procedimenti giudiziari sorti (comma 1), nonché le domande di protezione internazionale presentate (comma 2) e le notificazioni degli atti e dei provvedimenti del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale effettuate (comma 3) dopo determinati limiti temporali sono sottoposti alla nuova disciplina.

Il prospetto riepilogativo e la **relazione tecnica** riferita al testo originario non considerano la norma.

La **relazione tecnica relativa al maxi emendamento** afferma che le modifiche apportate all'articolo in esame sono di mero coordinamento ovvero correggono refusi

Nulla da osservare al riguardo per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 21-bis

Sospensione di adempimenti e versamenti tributari nell'isola di Lampedusa

Normativa vigente. L'art. 1-*bis* del DL n. 4/2015, come modificato dal comma 599 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, dispone la sospensione fino al 15 dicembre 2016 del termine dei versamenti e degli adempimenti tributari in favore dei contribuenti dell'isola di Lampedusa. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari. Il predetto termine era già stato oggetto di diverse proroghe alle quali, analogamente non sono stati ascritti effetti finanziari. La sola RT riferita all'articolo 23, comma 44, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (che per primo aveva prorogato la sospensione disposta dall'articolo 3 della ordinanza di protezione civile n. 3947 del 16 giugno 2011, per un solo semestre, dal 16 dicembre 2011 al 30 giugno 2012) aveva, invece, stimato un minor gettito nel 2011 pari a 5,2 milioni in riferimento ai versamenti tributari e a 2,8 milioni in riferimento ai versamenti contributivi.

La norma, introdotta dal Senato, dispone un'ulteriore proroga, fino al 15 dicembre 2017, del termine fissato per la sospensione degli adempimenti e dei versamenti di tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi INAIL in favore dei contribuenti dell'isola di Lampedusa.

Il prospetto riepilogativo, riferito al maxi emendamento, non considera la norma.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che, rispetto ai versamenti attualmente già sospesi, in coerenza con le precedenti relazioni tecniche, non si rilevano variazioni di gettito rispetto a quelle considerate nello stato di previsione delle entrate né per l'anno 2016 né per le annualità successive. Ugualmente non si rilevano sostanziali effetti finanziari per quanto riguarda i versamenti dell'anno 2017 tenuto conto sia di quanto attualmente scontato nelle previsioni di bilancio sia dell'andamento effettivo dei versamenti tributari negli ultimi anni interessati dal periodo di sospensione e del termine previsto che consente di acquisire le entrate sospese entro il corrente anno.

In proposito si ricorda che la relazione tecnica riferita al comma 599 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015), che da ultimo ha prorogato la sospensione, evidenziava che, così come previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 159 del 2015, in assenza di specifiche disposizioni, i versamenti sospesi a favore di soggetti interessati da eventi eccezionali sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione. Pertanto, la citata disposizione (che differiva la sospensione dal 15 dicembre 2015 al 15 dicembre 2016) sarebbe stata suscettibile di differire al 2017 i versamenti sospesi relativi all'anno 2016. Nell'esercizio 2017 quindi, si sarebbe potuto registrare un eventuale recupero di gettito che prudenzialmente non veniva considerato.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame intervengono su un termine già scaduto nel precedente esercizio e che - sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica riferita all'art. 1, comma 599, della legge di stabilità 2016 - avrebbe comportato la possibilità di regolarizzare nel 2017 il mancato versamento di quanto dovuto dai contribuenti. A tale previsione, così come alle precedenti proroghe, non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni in esame determinano un'ulteriore estensione del periodo di sospensione di tributi, la cui neutralità sembra condizionata – secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica – anche dal versamento entro il 2017 delle somme in questione. In ordine all'effettiva possibilità di acquisizione di tali somme nell'esercizio in corso appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.

Si ricorda in proposito che la RT allegata alla legge di stabilità 2016, in relazione al termine di versamento del 15 dicembre 2016, prevedeva l'acquisizione delle somme entro il 2017.

ARTICOLO 22

Disposizioni finanziarie

La norma prevede, al comma 1, che agli oneri derivanti dagli articoli 2, comma 3, 6, comma 1, lettera *a)*, *b)* ed *e)*, 11, comma 3-*bis*, 12, 13, 14 e 19, comma 3, pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede:

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, già iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90;

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario;

c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019;

c-bis) quanto a 200.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il successivo comma 2 stabilisce che le restanti disposizioni del provvedimento non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con proprio decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Al riguardo, si evidenzia che l'articolo in commento reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle seguenti disposizioni:

- l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa pari a euro 12.565 a decorrere dall'anno 2017, finalizzata ad assicurare, con cadenza annuale, lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi applicative tra i presidenti delle istituende sezioni, presso i tribunali ordinari, specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (articolo 2, comma 3);
- l'effettuazione, a mezzo di servizio postale, delle notifiche degli atti e dei provvedimenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il cui costo è stato stimato dalla relazione tecnica riferita al disegno di legge presentato al Senato in euro 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017 [articolo 6, comma 1, lettere *a*), *b*) ed *e*]);
- l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa pari a euro 391.209 per l'anno 2017, a euro 521.612 per l'anno 2018 e a euro 130.403 per l'anno 2019 relativa al piano di applicazioni straordinarie di magistrati per fronteggiare l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello *status* di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione (articolo 11, comma 3-*bis*);
- l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa pari a 2.766.538 euro per l'anno 2017 e a 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2018, finalizzata all'assunzione di personale, nel limite complessivo di 250 unità, da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo (articolo 12);
- l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, finalizzata all'assunzione, nel numero massimo di 60 unità, di funzionari della professionalità giuridico-pedagogica, di servizio sociale e di mediatore culturale (articolo 13);

- l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa di euro 203.000 per l'anno 2017, di euro 414.120 per l'anno 2018, di euro 422.402 per l'anno 2019, di euro 430.850 per l'anno 2020, di euro 439.467 per l'anno 2021, di euro 448.257 per l'anno 2022, di euro 457.222 per l'anno 2023, di euro 466.366 per l'anno 2024, di euro 475.694 per l'anno 2025 e di euro 485.208 a decorrere dall'anno 2026 per il potenziamento della rete diplomatica e consolare nel continente africano tramite l'incremento, nel numero di 20 unità, del contingente costituito da personale a contratto (articolo 14, comma 1);

- l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 per l'invio nel continente africano di personale dell'Arma dei carabinieri incaricato di assicurare i servizi di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari (articolo 14, comma 1-*bis*);

- l'introduzione di una specifica autorizzazione di spesa di euro 3.843.000 nel 2017, di euro 12.404.350 nel 2018 e di euro 18.220.090 a decorrere dal 2019 per fronteggiare i costi di gestione dei centri di permanenza per i rimpatri (articolo 19, comma 3, ultimo periodo).

Ciò posto, si segnala preliminarmente che le coperture complessive del provvedimento risultano di importo leggermente superiore a quello degli oneri recati dal provvedimento medesimo⁵¹, giacché la copertura indicata nell'ultimo anno del triennio considera come onere a regime l'onere massimo, anche se riferito ad un esercizio successivo al terzo anno.

Tanto premesso, si osserva che la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni dianzi illustrate, complessivamente pari a 11.101.046 euro per l'anno 2017, a 31.203.531 euro per l'anno 2018, a 36.636.344 euro per l'anno 2019, a 36.514.389 euro per l'anno 2020, a 36.523.006 euro per l'anno 2021, a 36.531.796 euro per l'anno 2022, a 36.540.761 euro per l'anno 2023, a 36.549.905 euro per l'anno 2024, a 36.559.233 euro per l'anno 2025 e a 36.568.747 euro a decorrere dall'anno 2026, viene effettuata attraverso le seguenti modalità:

⁵¹ In misura pari a euro 62.806 per il 2019, euro 184.761 per il 2020, euro 176.144 per il 2021, euro 167.354 per il 2022, euro 158.389 per il 2023, euro 149.245 per il 2024, euro 139.917 per il 2025 ed euro 130.403 a decorrere dal 2026.

a) quanto a 184.734 euro a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi di cui all'articolo 9-*bis*, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, relativi al pagamento del contributo di 200 euro per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza. In proposito, si segnala che il gettito derivante dal pagamento del predetto contributo è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'interno che lo destina, per la metà, al finanziamento di progetti diretti alla collaborazione internazionale e alla cooperazione e assistenza ai Paesi terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra metà, alla copertura degli oneri connessi alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza. In tale quadro si segnala che, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo del 12 maggio 2016, n. 90, i proventi sopra menzionati - trattandosi di entrate finalizzate per legge al finanziamento di specifici interventi o attività - risultano già iscritti in bilancio sulla base dell'andamento dei versamenti registrati nei singoli esercizi del triennio precedente ed allocati sul capitolo 2439, piano gestionale 23, dello stato di previsione dell'entrata, con uno stanziamento di 18 milioni di euro in ragione d'anno. Ciò posto, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito al fatto che l'utilizzo delle risorse in questione non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle attività finora svolte dal Ministero dell'interno a valere sui capitoli 2371 e 2390 dello stato di previsione del medesimo Ministero, da cui le risorse devono essere prelevate⁵².

b) quanto a 6.409.538 euro per l'anno 2017, a 22.670.500 euro per l'anno 2018 e a 28.486.240 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'Erario. Si rammenta che la

⁵² Si rileva, peraltro, che l'onere oggetto di copertura è quello relativo alla effettuazione, a mezzo del servizio postale, delle notifiche di atti e provvedimenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame, e, come tale, sembrerebbe potersi ricondurre alle finalità di spesa relative alle attività istruttorie inerenti ai procedimenti in materia di immigrazione, asilo e cittadinanza, cui sono destinate a legislazione vigente le risorse utilizzate a copertura.

disposizione da ultimo citata fa riferimento al contributo sui premi assicurativi nei rami incendio, responsabilità civile diversi, auto rischi diversi e furto, relativi ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 1990, il cui gettito rappresenta uno dei canali di alimentazione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti (cap. 2341 dello stato di previsione del Ministero dell'interno). In proposito, si osserva che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, "le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ultimo triennio sono state mediamente superiori a 120 milioni di euro" e che "le somme non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario (...) sono state mediamente pari a 54 milioni di euro nel periodo 2012-2015". Ciò posto, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva capienza e sostenibilità nel tempo della copertura finanziaria ivi prevista, anche in relazione alla eventuale riduzione in futuro del gettito dei contributi riscossi sui premi assicurativi di cui sopra e alla natura permanente degli oneri oggetto di copertura;

c) quanto a 4.306.774 euro per l'anno 2017, a 8.348.297 euro per l'anno 2018 e a 8.028.176 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2017-2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 12.565 euro a decorrere dall'anno 2017, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.591.209 euro per l'anno 2017, per 2.921.612 euro per l'anno 2018, per 2.530.403 per l'anno 2019 e per 2.400.000 euro a decorrere dall'anno 2020 e l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.703.000 euro per l'anno 2017, per 5.414.120 euro per l'anno 2018 e per 5.485.208 euro a decorrere dall'anno 2019. Al riguardo, si fa preliminarmente presente che gli accantonamenti dei quali è prevista la riduzione recano le necessarie disponibilità. Ciò posto, dal punto di vista formale si osserva che la attuale formulazione dell'articolo 22, comma 1, lettera c), del provvedimento in esame, non appare correttamente redatta, giacché che la somma delle riduzioni dei citati accantonamenti del fondo speciale di parte corrente risulta inferiore, a decorrere dall'anno

2020, agli importi delle coperture indicate alla medesima lettera c)⁵³, sebbene l'onere complessivamente imputato al fondo speciale di parte corrente risulta, come detto in precedenza, sovrastimato rispetto all'andamento effettivo degli oneri oggetto di copertura. Su tale aspetto, appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo. Si prende atto, infine, di quanto asserito nella relazione tecnica riferita al maxi emendamento presentato al Senato, secondo cui gli oneri oggetto di copertura a valere sull'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rientrano comunque nell'ambito dell'adempimento di obblighi internazionali; *c-bis*) quanto a euro 200.000 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione (cap. 3001, piano gestionale 1), che presenta uno stanziamento di bilancio pari a 13.146.487 per il 2017. In tale quadro, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a copertura e fornisca una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

Sotto il profilo meramente formale si fa infine presente che gli oneri e le relative coperture finanziarie debbono interpretarsi, ogni qualvolta se ne prevede la decorrenza in via permanente, come aventi carattere annuale.

⁵³ In misura pari a 130.403 euro annui a decorrere dal 2020.